

TRIBUNALE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

nell'interesse di **ENI S.p.A.** (C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006; di seguito anche "**Eni**"), in persona del procuratore Avv. Stefano Speroni come da procura generale a Notaio Castorina del 9 gennaio 2019 (rep. 86507/15143) con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Sara Biglieri del Foro di Milano (C.F. BGLSRA67P51G388C e P.E.C. sara.biglieri@milano.pecavvocati.it), Luca De Benedetto del Foro di Milano (C.F. DBNLCU73L30D862V e P.E.C. luca.debenedetto@legalmail.it) e Roberto Lipari del Foro di Roma (C.F. LPRRRT80P30H501N e P.E.C. robertofabiolipari@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi (Dentons Europe Studio Legale Tributario) in Roma, Via XX Settembre n. 5, giusta procura in calce al presente atto ai sensi di legge.

* * *

PREMESSO CHE:

1. il presente giudizio viene promosso nei confronti di Vincenzo Armanna (di seguito anche solo "**Armanna**"), *ex* dirigente di Eni, assunto nel 2006 all'interno della *Funzione Approvvigionamenti* e successivamente licenziato nel giugno 2013, a seguito di plurime contestazioni disciplinari correlate ad ingenti rimborsi spese dallo stesso richiesti in violazione delle procedure aziendali;
2. il giudizio *de quo* ha ad oggetto le gravissime e plurime condotte illecite e (false) dichiarazioni ripetutamente rese – dal 2014 in poi, in diversi sedi, ivi incluse le aule dei Tribunali – da Armanna nei confronti di Eni stessa e di alcuni membri del suo *management*, con riguardo alla nota vicenda relativa all'acquisto (di seguito "**Vicenda Nigeriana**"), da parte di Eni e Shell (tramite le rispettive consociate



nigeriane), dal Governo nigeriano, dei diritti di concessione esplorativa di idrocarburi (*oil prospecting license* - OPL) sul lotto in acque profonde nigeriane contraddistinto dal n. 245 (di seguito anche “**Blocco 245**” o “**OPL 245**”);

3. le suddette dichiarazioni e condotte - che, come si avrà modo di spiegare a breve, assumono anche rilievo *penale* - sono state poste a fondamento del procedimento penale nei confronti di Eni ex D. Lgs. n. 231/2001 e di alcuni suoi *manager* innanzi al Tribunale di Milano (“**Processo OPL 245**”) conclusosi, in data 17 marzo 2021, con sentenza di assoluzione (“**Sentenza**”, **doc. 1**), “*perché il fatto non sussiste*”, nei confronti dell’attuale Amministratore Delegato, Claudio Descalzi, e degli altri membri del *management* di Eni a suo tempo coinvolti nel procedimento, nonché di Eni stessa;

4. le condotte illecite tenute dall’odierno convenuto hanno gravemente ed ingiustamente leso il decoro, l’onore e la reputazione di Eni e dei suoi *manager*, cagionando agli stessi ingenti danni patrimoniali e non - anche in termini di danni all’integrità dell’immagine e della credibilità sociale - attesi sia l’enorme clamore mediatico che le stesse hanno suscitato, sia il menzionato procedimento penale in cui Eni e i suoi *manager* sono stati ingiustamente coinvolti;

5. con il presente atto, dunque, Eni intende agire nei confronti di Armanca per ottenere il risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c. dei danni dalla stessa subiti in conseguenza delle condotte e delle dichiarazioni - anche di natura gravemente calunniosa e diffamatoria - rilasciate dal convenuto al precipuo fine di recare discredito alla reputazione della società attrice e delegittimare i suoi vertici, per tutte le ragioni che si illustrano nell’ordine indicato dal seguente

SOMMARIO

I. Sintetica esposizione delle vicende di cui è causa.....	3
<i>I.1 La Vicenda Nigeriana e il Processo OPL 245.....</i>	<i>3</i>
<i>I.2. Il ruolo di Armanca nella Vicenda Nigeriana e nel Processo OPL 245.....</i>	<i>6</i>



II. Oggetto del presente giudizio: le gravissime condotte illecite e le false dichiarazioni di Armanna.....	8
II.1 Le dichiarazioni rese da Armanna sul ruolo di Obi come intermediario di Eni	10
II.2 Le dichiarazioni rese da Armanna sul ruolo di Femi Akinmade come intermediario di Eni	16
II.3 Le dichiarazioni rese da Armanna su un asserito incontro “segreto” tra Armanna, il Presidente nigeriano e i vertici Eni nei primi mesi del 2010.....	18
II.4 Le dichiarazioni rese da Armanna sui pagamenti effettuati dal Governo nigeriano e i presunti “sabotaggi” orchestrati dallo stesso Armanna (con l’asserita consapevolezza dei vertici di Eni)	21
II.5 Le dichiarazioni rese da Armanna sulle “retrocessioni” di denaro a soggetti apicali dell’Eni.....	25
II.6 Il pagamento illecito del testimone Isaak Eke.....	30
II.7 Le (false) chat con i vertici di Eni artatamente create da Armanna.....	31
III. La responsabilità ex art. 2043 c.c. di Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici	33
IV. I considerevoli danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Eni e dai suoi vertici	40

* * *

I. SINTETICA ESPOSIZIONE DELLE VICENDE DI CUI È CAUSA

I.1 La Vicenda Nigeriana e il Processo OPL 245

6. In via preliminare, si rende opportuno procedere ad una ricostruzione delle vicende di cui è causa e del contesto in cui si collocano le gravi condotte e dichiarazioni di Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici.

Più precisamente, si esporrà qui di seguito la sintesi dei fatti che hanno portato Eni all’acquisto dei menzionati diritti di esplorazione sul Blocco 245 attraverso la sottoscrizione, in data 29 aprile 2011 (cfr. pag. 267 ss., **doc. 1**), del Block 245 Resolution Agreement (di seguito anche “**Resolution Agreement**”) tra NAE (consociata nigeriana di Eni), SNUD e SNEPCO (consociate nigeriane di Shell), NNPC (società petrolifera di stato nigeriana) e il Governo nigeriano.

7. Ebbene, i fatti e le vicende che hanno condotto l’esponente alla sottoscrizione del *Resolution Agreement* sono menzionati nelle stesse premesse dell’accordo e possono essere così riepilogati:



(i) il Blocco 245 è un “campo esplorativo” situato nell’Oceano Atlantico (a quasi 2 km di profondità ed a circa 150 km di distanza dalle coste nigeriane);

(ii) la società nigeriana Malabu Oil & Gas Ltd (di seguito “**Malabu**”) era la legittima assegnataria e titolare della licenza sul Blocco 245 sin dal 1998 (quando il Governo nigeriano le aveva assegnato i diritti) e fino all’aprile del 2011¹;

(iii) dal 1998 al 2011, erano sorte numerose controversie in relazione alla titolarità del Blocco 245. In particolare:

- nel 2001, Malabu aveva stipulato un accordo con SNUD (la consociata nigeriana di Shell) con cui le cedeva il 40% dei diritti sul Blocco 245;
- nel luglio dello stesso anno, il Governo nigeriano aveva revocato l’assegnazione dei diritti di esplorazione a Malabu, per riassegnarli a Shell nel 2003;
- nel 2006, il Governo nigeriano annullava la revoca e riassegnava la licenza a Malabu, purché questa abbandonasse ogni azione legale contro il Governo stesso e corrispondesse un bonus di firma (c.d. *signature bonus*) di 210 milioni di dollari;
- Shell a quel punto, privata dei diritti che le erano stati assegnati dal Governo nigeriano, avviava un arbitrato internazionale contro il Governo nigeriano avanti alla Corte internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (ICSID), al fine di vedere riconosciuti i propri diritti sul Blocco 245;
- tra il 2007 e il 2009, Malabu avviava i primi negoziati con Shell e altri operatori internazionali (tra cui NAE, la consociata nigeriana di Eni) per sviluppare il Blocco 245;

¹ Come si vedrà, nell’aprile del 2011 Malabu concludeva con il Governo nigeriano un accordo transattivo a fronte del quale la medesima rinunciava a qualsiasi diritto sul Blocco 245.



(iv) le discussioni tra NAE (consociata nigeriana di Eni) e Malabu si svolgevano con l'intermediazione della società di consulenza Energy Venture Partners Ltd (di seguito anche "EVP") e, in particolare, del suo amministratore Emeka Obi (di seguito anche solo "Obi"), cui era stato conferito apposito mandato da parte di Malabu. Obi agiva, dunque, quale intermediario di Malabu per la ricerca in esclusiva di potenziali acquirenti del 40% dell'Opl 245;

(v) Eni trattava parallelamente sia con EVP/Malabu sia con Shell, al fine di presentare una proposta di acquisto del Blocco 245, che potesse comporre anche le controversie sorte tra Shell e Malabu, di cui si è detto;

(vi) nel novembre del 2010, interveniva nella trattativa direttamente il Governo nigeriano, interessato a delineare una soluzione che consentisse la messa in produzione del Blocco 245² e la definizione dei contenziosi tra Shell e Malabu;

(vii) la Vicenda Nigeriana si concludeva, quindi, con la sottoscrizione dei seguenti **tre accordi** in data 29 aprile 2011 (cfr. pag. 267 ss., **doc. 1**):

- il **primo** (*Block 245 SNUD Resolution Agreement*) tra Governo nigeriano e le consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO), a chiusura di ogni controversia relativa al Blocco 245;
- il **secondo** (*Block 245 Malabu Resolution Agreement*) tra Malabu e Governo nigeriano, in forza del quale Malabu restituiva il Blocco 245 al Governo nigeriano, rinunciava a ogni diritto e transigeva ogni controversia in relazione a tale blocco, a fronte del pagamento da parte del Governo nigeriano a Malabu di un indennizzo di complessivi USD 1.092.040.0000;

² Il Blocco 245 *non* era un titolo su un "giacimento in produzione", bensì una mera "opportunità esplorativa", che necessitava di considerevoli investimenti pluriennali (il cui valore è stimato tra i 7 e gli 11 miliardi di dollari), integralmente a carico di Eni e Shell; investimenti che, se realizzati, avrebbero potuto generare nell'arco di vita del progetto un effetto positivo sul PIL della Nigeria superiore a 40 miliardi di dollari.



- il **terzo** - il *Resolution Agreement* per la concessione dei diritti esplorativi di cui si è detto - tra Governo nigeriano, le consociate nigeriane di Shell (SNUD e SNEPCO) e la consociata nigeriana di Eni (NAE) per la concessione dei diritti esplorativi sul Blocco 245, da dividere al 50% tra NAE e SNEPCO.

8. Specificamente, in esecuzione del *Resolution Agreement*, Shell corrispondeva al Governo nigeriano il c.d. *signature bonus* di USD 207.960.000 e versava al Gruppo Eni (NAE) la somma di USD 110.473.831,63; dal canto suo, Eni versava la somma di USD 1.092.040.000 – comprensiva della somma di USD 110.473.831,63 versata da Shell – dapprima sull'*Escrow Account* n. 0041429879 a nome delle consociate nigeriane NAE e SNEPCO e successivamente sull'*Escrow Account* n. 0041451493 a nome del Governo nigeriano. All'esito dell'incasso di quest'ultima somma, il Governo nigeriano effettuava il pagamento (a) di USD 875.740.000,03 a favore di Malabu, a titolo di indennizzo per la rinuncia ai diritti sull'Opl 245 e (b) di USD 215.000.000 a favore del Tribunale inglese presso cui EVP aveva avviato il giudizio civile nei confronti della medesima Malabu al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale delle commissioni dovute per l'attività di intermediazione svolta per conto di Malabu.

9. La correttezza dei fatti sopra esposti trova conferma anche nella sentenza della Corte inglese, emessa nel sopracitato giudizio civile promosso da EVP nei confronti della Malabu, confermata in appello e passata in giudicato (di seguito anche “**Sentenza Malabu-EVP**”, doc. 2).

I.2. Il ruolo di Armana nella Vicenda Nigeriana e nel Processo OPL 245

10. Come anticipato sopra, Armana è un *ex* dirigente di Eni che, nella Vicenda Nigeriana, svolgeva la funzione di “*project leader*”, in quanto addetto alla ricezione



di tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento del Blocco 245 e incaricato dell'aggiornamento di tutti i componenti del gruppo di lavoro.

11. Nel giugno 2013 Armanna veniva licenziato a seguito di plurime contestazioni disciplinari correlate ad ingenti rimborsi spese dallo stesso richiesti in violazione delle procedure aziendali.

12. Circa un anno dopo il licenziamento, in data 30 luglio 2014, Armanna si presentava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano al fine di rendere una (prima) lunga dichiarazione spontanea, nel corso della quale l'ex manager rendeva dichiarazioni etero-accusatorie nei confronti dei vertici di Eni in relazione alla Vicenda Nigeriana (**doc. 3**).

13. Nei mesi successivi, Armanna cominciava a rilasciare plurime interviste agli organi di stampa, rendendo così pubbliche buona parte delle accuse dallo stesso già mosse nei confronti di Eni e dei suoi vertici in sede di spontanee dichiarazioni.

14. In conseguenza delle gravissime dichiarazioni diffamatorie e caluniose rese da Armanna nelle summenzionate sedi, sui fatti sottesi alla Vicenda Nigeriana, venivano condotte le indagini del Processo OPL 245, processo che vedeva, tra gli altri, coinvolto lo stesso Armanna nella duplice veste di testimone-chiave della Pubblica Accusa e di imputato per il ruolo di *project leader* ricoperto nell'ambito della Vicenda Nigeriana.

15. È peraltro opportuno evidenziare che, nel corso delle indagini e del Processo OPL 245, Armanna cambiava più volte la propria versione dei fatti, ritrattando, in più occasioni, le accuse formulate nei confronti dei vertici di Eni. Nell'anno 2016, infatti, Armanna veniva più volte sentito dai Pubblici Ministeri di Milano e in data 27 maggio 2016 depositava una memoria con cui tentava di "ridimensionare" le responsabilità dei vertici di Eni, dallo stesso in precedenza (falsamente) prospettate



(cfr. pag. 325, **doc. 1**). Successivamente, anche nel luglio del 2017, Armanna ritrattava nuovamente tutte le accuse nei confronti dei vertici Eni, anche davanti al Giudice dell'udienza preliminare³ (cfr. **doc. 4**).

16. Nel corso del dibattimento relativo al Processo OPL 245, Armanna riconfermava nuovamente tutte le accuse e ne aggiungeva persino di nuove (anch'esse false e gravemente calunniose).

17. Anche in dibattimento, dunque, nel corso del Processo OPL 245, Armanna rendeva plurime **dichiarazioni false, oltre che contraddittorie ed inverosimili**, che verranno analizzate (e nuovamente smentite) nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

18. Si anticipa sin d'ora che in data 23 luglio 2019, veniva depositata, agli atti del Processo OPL 245, la video-registrazione di un incontro del **28 luglio 2014 (quindi due giorni prima della sopramenzionata presentazione di Armanna in Procura)**, nel corso del quale Armanna affermava di voler utilizzare strumentalmente in sede giudiziaria la **Vicenda Nigeriana per colpire i vertici Eni facendo giungere loro una "valanga di merda" e avvisi di garanzia (doc. 5)**.

19. In data 17 marzo 2021, come anticipato in premessa, il Processo OPL 245 si concludeva con la Sentenza con cui il Tribunale di Milano assolveva, con la più ampia formula assolutoria, l'attuale Amministratore Delegato, Claudio Descalzi, e gli altri membri del *management* di Eni a suo tempo coinvolti nel procedimento, nonché Eni stessa (imputata ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001)⁴.

II. OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO: LE GRAVISSIME CONDOTTE ILLECITE E LE FALSE DICHIARAZIONI DI ARMANNA

20. Nel presente atto ci si soffermerà sui principali profili di illiceità e falsità che

³ Cfr. pag. 33 delle trascrizioni dell'udienza preliminare dell'11 luglio 2017 (**doc. 4**): *"Come si fa a dire che io ho accusato? ... non mi sono mai permesso di dire che ci fosse stata corruzione, mai! E non sto ritrattando" ... "io non ho mai detto che c'è stato un fenomeno corruttivo"*.

⁴ Anche Shell, anch'essa imputata nel Processo OPL 245, veniva assolta con Sentenza.



contraddistinguono le condotte e le dichiarazioni di Armanna e, pur senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, si evidenzierà che – come pacificamente e incontestabilmente emerso anche nel corso del Processo OPL 245 e, da ultimo, confermato dalla Sentenza – **nulla di quanto dichiarato da Armanna corrisponde a verità**. In particolare:

- **non è vero** che Obi ha agito come intermediario di Eni (cfr. par. II.1);
- **non è vero**, allo stesso modo, che Femi Akinmade ha agito come intermediario di Eni (cfr. par. II.2);
- **non è vero** che, nei primi mesi del 2010, vi è stato un incontro “segreto” tra Armanna, l'allora Presidente della Nigeria, Jonathan Goodluck, e l'attuale Amministratore Delegato di Eni, Claudio De Scalzi (cfr. par. II.3);
- **non è vero** che i pagamenti effettuati dal Governo nigeriano sono stati oggetto di “sabotaggi” orchestrati da Armanna, con la consapevolezza dei vertici di Eni (cfr. par. II.4);
- **non è vero** che vi sarebbe stata retrocessione di denaro a favore di Eni e/o dei suoi vertici (cfr. par. II.5);
- **non è vero** che i vertici di Eni avrebbero inviato ad Armanna messaggi via *Whatsapp*, contenenti minacce e un'asserita promessa di riassunzione in Eni (cfr. par. II.7).

21. Tutte le condotte illecite e le false dichiarazioni sopra menzionate sono state poste in essere e/o rese da Armanna **al solo fine** – si ribadisce – **di gettare discredito su Eni e far arrivare ad Eni e ai suoi vertici una “valanga di merda”**, come pacificamente ammesso dallo stesso Armanna nella video-registrazione dell'incontro del 28 luglio 2014, di cui si dirà meglio nel prosieguo.

22. Ed effettivamente, dal luglio 2014 al luglio 2019, in quantomeno ben **venti**



occasioni, Armanna ha rilasciato gravissime (false) dichiarazioni contro Eni e i suoi vertici; dichiarazioni, in particolare, rese nel corso di (i) plurimi interrogatori innanzi alla Procura della Repubblica, (ii) plurime interviste con le principali testate giornalistiche italiane (tra cui “*La Repubblica*”, “*Il Corriere della Sera*” e “*Il Fatto Quotidiano*”), (iii) plurime interviste con le principali emittenti radio-televisive italiane e (iv) plurime udienze nell’ambito del Processo OPL 245. Senza, infine, dimenticare che Armanna ha altresì offerto propri (significativi) contributi alla stesura di ben due libri contro Eni e i suoi vertici⁵.

II.1 Le dichiarazioni rese da Armanna sul ruolo di Obi come intermediario di Eni

23. In molteplici occasioni (*i.e.* nelle dichiarazioni ripetutamente rese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nel corso degli anni dal 2014 al 2016⁶, nel corso delle udienze dibattimentali del Processo OPL 245⁷, nel corso delle numerose interviste rilasciate alle testate giornalistiche⁸), Armanna ha dichiarato che:

- (i) Obi sarebbe stato un intermediario di Eni nella trattativa relativa alla Vicenda Nigeriana⁹;

⁵ Si pensi, a mero titolo esemplificativo, al libro “*Enigate*” pubblicato nel corso del 2018 e al libro “*Magistropoli*” pubblicato nel corso del 2020.

⁶ Cfr. in particolare, tra gli altri, verbale di presentazione spontanea di Armanna del 30.7.2014 (**doc. 3**) e i verbali relativi agli interrogatori alla Procura della Repubblica del 7.4.2016, del 21.4.2016, del 27.4.2016 e del 13.7.2016 (**doc. 6**).

⁷ Cfr. in particolare, tra gli altri, verbali relativi alle udienze dibattimentali del 17.7.2019, 22.7.2019 e 23.7.2019 (**doc. 7**).

⁸ Cfr., tra l’altro, le dichiarazioni rese a “*La Repubblica*” e confluite nell’articolo a firma di Carlo Bonini e Emilio Randacio del 7.10.2014 (**doc. 8**).

⁹ In particolare, si richiamano le seguenti dichiarazioni rese da Vincenzo Armanna nel corso dell’udienza dibattimentale del 17.7.2019 (**doc. 7**):

- Pag. 29 delle trascrizioni del 17.7.2019:

PUBBLICO MINISTERO – *E chi è che invece spingeva... c’era qualcuno che invece spingeva, dice “No, comunque trattiamo con Obi?”*

ARMANNA – *Tutta la parte business, in particolare Claudio De Scalzi e Roberto Casula. Loro furono quelli che spinsero in maniera completa. [...]*

- Pag. 32 delle trascrizioni del 17.7.2019:

ARMANNA – *Fu una situazione estremamente imbarazzante, perché praticamente Emeka Obi era come*



(ii) sarebbe stato lui stesso (Armanna) ad introdurre Obi all'ex ministro del

se fosse il nostro interlocutore come Eni e non il mandatario di Malabu, come invece si era qualificato con noi. [...]

- Pag. 33 delle trascrizioni del 17.7.2019:

PUBBLICO MINISTERO – *Ma disse qualcosa sulla necessità di Obi?*

ARMANNA – *No, lui disse che Obi non serviva proprio, che era una cosa nostra e ce lo dovevamo pagare noi.*

PUBBLICO MINISTERO – *Nostra Eni?*

ARMANNA – *Nostra Eni e ce lo dovevamo pagare noi. Non so se avrete la fortuna di incontrarlo, di conoscerlo, è una persona proprio diretta, direttissima.*

- Pag. 40 delle trascrizioni del 17.7.2019:

ARMANNA – *No, Roberto Casula e Claudio Descalzi sul tema mi dissero “Lascia stare, Emeka Obi rappresenta Paolo Scaroni e quindi lascia stare”.*

- Pagg. 50 e 51 delle trascrizioni del 17.7.2019:

ARMANNA – [...]*Anche questa parte fu evitata, non si volle andare in conflitto in nessun modo con Emeka Obi che per noi è una roba... Cioè litighiamo con i Ministri o con i Presidenti, perché non dovevamo litigare con Obi?*

[...] **PUBBLICO MINISTERO** – *Sì, ma io volevo capire: Casula le disse un po'... Lei ha detto Casula ricollegava Obi a Paolo Scaroni.*

ARMANNA – *Sì.*

- Pagg. 55 e 56 delle trascrizioni del 17.7.2019:

ARMANNA – *No, io dissi a Casula che questo ci metteva contro tutti i nigeriani. Sono stato estremamente diretto, dissi che era l'unica porta, ma questo andava a conflagrare, questa è una cosa in più rispetto ai verbali che ho fatto delle dichiarazioni, ma andavamo chiaramente contro tutti gli interessi di Dan Etete che espressamente ha dichiarato che non era un suo mandatario e che lui non era il mandante. Quindi lo stavamo imponendo noi e imponendolo noi vuol dire che da quel momento in poi saremmo stati ricattabilissimi sulla figura di Emeka Obi, da parte di tutti eh.*

- Pagg. 56 e 57 delle trascrizioni del 17.7.2019:

ARMANNA – *No, erano delle persone che avevano... cioè Roberto Casula ed Emeka Obi avevano una frequentazione continua, assidua, cioè gli eventi organizzati dall'Eni vedevano in Emeka Obi una delle persone che faceva inviti per conto dell'Eni. Quindi veniva considerato quasi come una persona di riferimento sul territorio.*

- Pagg. 67-70 delle trascrizioni del 17.7.2019:

ARMANNA – *Che la richiesta di Obi e di intermediazione era troppo elevata, che erano sicuramente delle bribes, quindi delle tangenti corruttive, ed era un modo per ricattare Dan Etete e costringerlo a vendere e pagare qualcuno, per fare... cioè lui poteva vendere solo se pagava la commissione di 200 milioni a chi comprava.*

[...] **PUBBLICO MINISTERO** – *Ma su questo se non le dispiace ci torniamo dopo perché... scusi, un po' pedantemente vorrei seguire l'aspetto cronologico, se no diventa un po' così... Senta, Nike cosa le disse esattamente su questi 200 milioni?*

ARMANNA – *Ci disse che saltava completamente l'operazione e che saremmo stati arrestati, la stessa cosa detta dall'attorney general e che questo non poteva essere pagato dalla Shell, che la commissione non poteva essere pagata dalla Shell.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma la qualificò come bribes, come tangenti?*

ARMANNA – *Come tangenti ai funzionari italiani.*

PUBBLICO MINISTERO – *Italiani. Questo era quello che diceva Nike.*

ARMANNA – *Sì.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ma lo diceva in modo...? In tono di rimpro...?*

ARMANNA – *No, amichevole.*

PUBBLICO MINISTERO – *Ah non c'era...?*

ARMANNA – *No, dicendo “risolvete questo problema” come a dire o alzate il prezzo, la parte contributiva dell'Eni per pagare la parcella di Obi oppure così salta tutto.*

[...] **ARMANNA** – *Sì, il concetto era Shell non vuole pagare nulla ad Obi, non c'è nessun intermediario che Shell riconosca, il discorso di Shell era molto lineare, molto diretto: noi siamo su questo blocco da sempre, non permettiamo a persone che si materializzano all'ultimo momento di venire a incrementarci i costi.*



petrolio nigeriano (Dan Etete), durante l'incontro a Lagos del 28 dicembre 2009¹⁰;

- (iii) nel mandato che Malabu aveva conferito ad Obi vi sarebbe stata una previsione di un sovrapprezzo (*excess price*), che - detratta la parte per remunerare Obi - sarebbe stato oggetto di "spartizione" tra i vertici di Eni¹¹.

¹⁰ Cfr. trascrizioni del verbale dibattimentale del 17.7.2019 (doc. 7):

Imputato Armanna - (...) Appena arrivammo lì Dan Etete fu estremamente gentile, Chief Dan Etete, ma dopo neanche pochi minuti di conversazione cercò di capire, direttamente da me, chi fosse Emeka Obi. (...) Eravamo seduti su un divano. Fu una situazione estremamente imbarazzante, perché praticamente Emeka Obi era come se fosse il nostro interlocutore come Eni e non il mandatario di Malabu, come invece si era qualificato con noi. E in quell'occasione, in maniera estremamente scortese, con tutto il rispetto che si deve dare a Dan Etete, a Chief Dan Etete, fu estremamente diretto nel dire che quei soldi erano per me, che mi avrebbe denunciato e quant'altro.

¹¹ Cfr. trascrizioni del verbale dibattimentale del 17.7.2019 (doc. 7):

PUBBLICO MINISTERO - E che cosa disse Etete su questi 200 milioni?

ARMANNA - Che glieli stavamo rubando e che eravamo noi... erano per me...

PUBBLICO MINISTERO - Chi glieli stava rubando?

ARMANNA - Noi italiani.

PUBBLICO MINISTERO - Italiani?

ARMANNA - Ha solo parlato di "italians", "italians", "italians".

PUBBLICO MINISTERO - Ma fece riferimento a qualcuno tra questi "italians" o disse in generale "italians"?

ARMANNA - No no, lui è stato molto molto esplicito.

PUBBLICO MINISTERO - Cosa disse? Lei ha memoria di una frase, di qualcosa, detta da...?

ARMANNA - No no, è stato molto esplicito.

PUBBLICO MINISTERO - E dica, prego! Non mi faccia suggerire, dica pure... Se no, se del caso, le contesterò quanto dichiarato.

ARMANNA - No, lui parlava essenzialmente del top manager, del tipo management dell'Eni, direttamente.

PUBBLICO MINISTERO - E cosa disse? Se può ricordare le parole, anche se a distanza di tanti anni.

ARMANNA - Che questi erano i soldi per me, Descalzi e Scaroni.

PUBBLICO MINISTERO - "Per me" è per lei, cioè?

ARMANNA - Sì sì.

PUBBLICO MINISTERO - Perché lei ha dichiarato sul punto una cosa leggermente diversa, il 21/4/1016, a foglio 3, "Nell'incontro al Bristol, di ottobre 2010, Etete ritornò nuovamente sulla questione dei soldi destinati agli italiani, 200 milioni da pagare a Obi, e mi disse: 'Boy, you know for whom is this money?' For your boss, Paolo Scaroni". "Ragazzo, tu sai per chi sono questi soldi? Per il tuo capo, Paolo Scaroni".

ARMANNA - Ho omesso Claudio Descalzi scientemente.

PUBBLICO MINISTERO - All'epoca.

ARMANNA - Perché questo è successivo all'incontro di cui parleremo in seguito.

PUBBLICO MINISTERO - Senta, ha omesso anche lei per la verità.

ARMANNA - No, tanto Dan Etete... io c'ero sempre! Cioè per Dan Etete io li prendevo sempre, in ogni caso, i soldi.

PRESIDENTE - No, ma il problema non è questo. Il problema, le ha contestato il Pubblico Ministero che lei nel 2016 non ha citato anche lei come nome, oltre... ha citato solo Scaroni. Adesso, quindi, se vuole rispondere, non è obbligato, dovrebbe chiarire come mai lì non ha citato lei stesso. Non ha citato Descalzi e ha dato una spiegazione che poi ci chiarirà meglio in seguito, ma quanto alla omissione della sua persona?



24. Con riguardo alla figura e al ruolo di Obi nella Vicenda Nigeriana, si rende anzitutto opportuno evidenziare che Armanna ha sempre utilizzato termini volutamente ambigui e dalla connotazione negativa, al solo fine di “*far calare un velo di sospetto*” su aspetti fisiologici della trattativa negoziale¹².

Lo stesso Tribunale di Milano, in Sentenza, ha evidenziato l’“*abilità mistificatoria*” di Armanna e la tendenza dello stesso a raccontare anche “*gli aspetti che presentano un nucleo di verità storica [...] in maniera volutamente ambigua o sono stati accostati fra di loro in modo allusivo, con la finalità di attribuire un alone di sospetto a situazioni del tutto fisiologiche*” (pag. 336 della Sentenza, **doc. 1**).

25. Ciò posto, le suindicate dichiarazioni di Armanna con riferimento al ruolo di Obi sono state palesemente smentite dalle risultanze probatorie emerse nella fase dibattimentale del Processo OPL 245 e ritenute “*pacificamente false*” dal Tribunale in Sentenza¹³. È infatti risultato documentalmente provato che Obi abbia agito quale intermediario di Malabu (e non di Eni); ciò in quanto Obi:

- ha contattato, oltre ad Eni, altre “*major oil companies*” (quali, ad esempio,

ARMANNA - Chiedo scusa, ma semplicemente perché l'ho dimenticato. In tutte le dichiarazioni Dan Etete, tutte, in tutte le dichiarazioni che lui ha fatto, in tutte le sedi, ha sempre messo me. Io ero il primo, poi c'era Descalzi e poi c'era Scaroni. Quindi è stata una mia dimenticanza e non un'omissione nel mio caso. Quello che venivo attaccato per primo ero sempre io da Dan Etete, non ho mai avuto un problema o una remora a dirlo. Anche perché in tutte le sentenze, in tutti i documenti che Dan Etete ha prodotto in tutte le sedi, il mio nome c'è sempre ed è il primo nome.

PUBBLICO MINISTERO - Il primo nome e cioè sempre come di uno che avrebbe spartito le commissioni?

ARMANNA - Che avrebbe beneficiato delle commissioni di Obi.

¹² Si pensi, a mero titolo esemplificativo (cfr. **doc. 1**): (i) all'utilizzo dei termini “preoccupazione” o “disagio” per descrivere l'atteggiamento dei manager di Eni e del team negoziale con riferimento alla presunta mancanza di un mandato da Etete ad Obi (cfr. pag. 333 della Sentenza); (ii) alla circostanza per cui – a dire di Armanna – dalla clausola di esclusiva ad Obi sarebbe derivato un “potere enorme” per il mediatore (cfr. pag. 334 della Sentenza); (iii) all'asserito atteggiamento di “sudditanza” di Descalzi nei confronti di Bisignani (cfr. pag. 335 della Sentenza), che - a dire di Armanna - avrebbe avuto come conseguenza la creazione di una corsia privilegiata per Obi.

¹³ Cfr. pag. 331 e 332 della Sentenza (**doc. 1**): “*Tuttavia, lo sviluppo degli eventi dimostra che Emeka Obi agiva come mediatore per conto di Malabu. Sul punto, è sufficiente ricordare (i) che Malabu ha rilasciato un mandato formale nei suoi confronti; (ii) che durante l'intero arco delle trattative egli si è rapportato come controparte negoziale nei confronti del team negoziale Eni; (iii) che, una volta concluse le trattative, egli ha agito in giudizio contro Malabu per farsi riconoscere una provvigione per l'attività professionale prestata; (iv) che la fondatezza di queste pretese e l'esistenza di un incarico da parte di Malabu è stata confermata da una sentenza di una Corte britannica*”.



ONGSC Videsh, Statoil, Petrobas, Chevron, KNOC) con riferimento ai diritti di esplorazione del Blocco 245. Se, infatti, Obi avesse realmente agito in qualità di intermediario di Eni, non si spiegherebbero i contatti con altre società petrolifere interessate all'acquisto del Blocco OPL 245;

- ha ricevuto un formale mandato da Malabu;
- ha dunque agito in qualità di mandatario di Malabu e il suo ruolo nelle trattative è stato già accertato giudizialmente con la Sentenza Malabu-EVP (cfr. **doc. 2**), con cui la Corte inglese aveva riconosciuto a EVP/Obi oltre 110 milioni di dollari, a titolo di commissioni per l'attività di intermediazione svolta.

26. In argomento, valga la pena altresì evidenziare quanto espresso dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza penale n. 4960 del 24 giugno – 22 settembre 2021, emessa a definizione del procedimento di appello avverso la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato nei confronti di Obi (di seguito "**Giudizio di Appello**"), sempre in relazione alla Vicenda Nigeriana, divenuta oramai definitiva in forza del passaggio in giudicato della stessa (di seguito "**Sentenza di Appello**", **doc. 9**): *“la definizione di Obi quale “uomo di Eni” e tramite con i pubblici ufficiali nigeriani non è fondata su solide basi probatorie, posto che, al contrario, era stato semmai Obi ad avere la necessità di contattare altri soggetti per incontrare il Ministro del Petrolio e per conoscere le reali intenzioni dei manager di Eni”* (cfr. pag. 136 della Sentenza di Appello). Specificamente, la Sentenza di Appello afferma che: *“dal complessivo esame degli stessi elementi valutati dal primo giudice, risulta che Obi ha agito nella lunga e complessa trattativa come mediatore della società Malabu; ciò si evince dal fatto [...] che Obi si è sempre rapportato come controparte negoziale nei confronti dei*



numerosi soggetti di Eni che hanno partecipato, a vario titolo e a vari livelli nella trattativa. Obi aveva ricevuto un formale mandato da Malabu e sulla base di esso ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della provvigione dovutagli per l'attività prestata" (cfr. pagg. 121-122 della Sentenza di Appello). Infine, precisa che: "altro elemento significativo – non considerato nella sentenza impugnata – è costituito dal fatto che, dopo pochi mesi dalle prime dichiarazioni di Armanna, era stata intercettata una conversazione telefonica [...] nella quale lo stesso Armanna, chiamando tale Andrea (soggetto con il quale, come si desume dal tenore della telefonata, aveva un rapporto confidenziale), si era espresso in termini che apertamente smentivano pressioni di manager Eni per un compenso ad Obi" (cfr. pag. 70 della Sentenza di Appello).

27. Quanto alla seconda circostanza riferita da Armanna, secondo cui sarebbe stato lui stesso a presentare Obi all'ex ministro del petrolio nigeriano (Dan Etete) durante l'incontro a Lagos del 28 dicembre 2009, la stessa è stata smentita dalle prove documentali prodotte in dibattimento (in particolare, dalla "cronologia" di Obi), di talché in Sentenza il Tribunale di Milano si è così espresso: "**La circostanza, riferita da Armanna, secondo la quale sarebbe stato lui ad introdurre Obi presso Dan Etete in occasione dell'incontro del 28 dicembre 2009 viene smentita dalle prove documentali provenienti tanto da Obi che da Malabu, prodotte dallo stesso PM, che collocano il sorgere del rapporto Obi/Etete al 9 dicembre 2009, sì che in occasione dell'incontro del 28 già era stato posto a tema l'ammontare della fee che Obi si aspettava da Malabu (cfr. Chrono-Unprotected)**" (cfr. pag. 331 della Sentenza, **doc. 1**).

28. Da ultimo, anche l'ulteriore dichiarazione rilasciata da Armanna con riguardo alla presunta previsione, nel mandato conferito ad Obi, di un sovrapprezzo



(*excess price*) che sarebbe stato – a dire di Armanna – oggetto di “spartizione” tra i vertici di Eni, è stata **smenita**.

Ed infatti, come precisato anche in Sentenza:

- il progetto originario di Obi era effettivamente quello di essere remunerato secondo lo schema dell'*excess price*¹⁴. Tuttavia, tale meccanismo non è mai stato accettato e, di conseguenza, Obi ha fissato il suo compenso nella cifra fissa di 200 milioni di dollari;
- le dichiarazioni di Armanna costituiscono delle mere “*illazioni*”, **prive “del pur minimo riscontro”** e sintomatiche della sua “*tendenziosità*”¹⁵;
- **l'unico soggetto che ha ricevuto “denaro di dubbia provenienza” è stato proprio lo stesso Vincenzo Armanna** (cfr. pag. 333 della Sentenza, **doc. 1**).

29. Quanto precede trova altresì conferma nella Sentenza di Appello, con cui la Corte d'Appello di Milano ha statuito che “*non sussiste nessuna prova di accordi illeciti tra Obi e i manager dell'Eni intercorsi durante le negoziazioni*” (cfr. pag. 131 della Sentenza di Appello, **doc. 9**).

II.2 Le dichiarazioni rese da Armanna sul ruolo di Femi Akinmade come intermediario di Eni

30. Nel corso del Processo OPL 245, Armanna ha poi dichiarato che tal Femi

¹⁴ Meccanismo che sostanzialmente prevedeva che il mediatore trattenesse la differenza tra il prezzo di vendita e l'*agreed price*, ossia la cifra inizialmente pattuita con il venditore.

¹⁵ Cfr. pag. 333 della Sentenza (**doc. 1**): “*Al di là della considerazione che non sono precisati i nomi dei beneficiari di questa ipotetica spartizione, ciò che si appurato è che, una volta ricevuto il compenso stabilito dalla Corte inglese, Emeka Obi ha riconosciuto una parte delle provvigioni in favore di Gianluca Di Nardo, colui che lo aveva segnalato nelle fasi iniziali della vicenda. È perciò evidente che l'assoluta inconferenza del verbo “spartirsi” è sintomatica della tendenziosità delle dichiarazioni di Armanna. L'impiego di un termine caratterizzato da un'accezione negativa, ben lungi dall'essere un'infelice scelta lessicale, tradisce il reale significato delle illazioni dell'imputato, ossia il fatto che il denaro ricevuto da Obi sarebbe poi stato destinato, a suo dire, ai dirigenti della società italiana. Una simile circostanza è però priva del pur minimo riscontro e, al contrario, l'unico manager ad aver ricevuto del denaro di dubbia provenienza è stato proprio lo stesso Vincenzo Armanna*”.



Akinmade era, al pari di Obi, un intermediario di Eni nella Vicenda Nigeriana e che era stato Roberto Casula, all'epoca *manager* di Eni (responsabile per le attività operative e di business nell'Africa sub-sahariana), ad indicargli Akinmade quale persona di riferimento a cui rivolgersi per ogni problema che riguardasse il Blocco OPL 245¹⁶.

31. Ebbene, anche le suddette ulteriori affermazioni di Armanna sono state **smentite dalle evidenze probatorie** emerse nel corso del Processo OPL 245 e, in

¹⁶ In particolare, Armanna ha dichiarato quanto segue:

- *“Non c'è dubbio che la proposta di Akinmade sia stata antecedente, così come non c'è dubbio che il rapporto tra Akinmade e Dan Etete, perché l'ho visto io direttamente, Chief Dan Etete, era un rapporto di assoluta vicinanza, quindi Akinmade era come se fosse il rappresentante di Dan Etete. È stato accanto a noi in tutto il processo negoziale per intero, sino dall'inizio, nonostante lui non sia stato coinvolto nell'offerta, ma sia stato preferito Obi, sia nelle parti finali delle negoziazioni con il governo. Akinmade era la persona di fiducia che mi venne indicata da Casula direttamente per interloquire su tutte le perplessità dell'operazione OPL 245. Akinmade non aveva una posizione economica florida e quindi mi feci carico direttamente io, su autorizzazione dell'Ingegnere Casula, di coprire molte delle sue spese, come risulterà da atti che posso depositare della mia carta di credito”* (cfr. pagg. 15 e 16 delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 17.7.2019, **doc. 7**);
- *“Akin Made è stato il solo vero consulente che non abbiamo mai ostacolato in nessun modo, in nessun modo, ed è stato il nostro vero canale con Dan Etete”* (cfr. pag. 86 delle trascrizioni del 17.7.2019);
- *“Akinmade non ha mai parlato della Shell, quindi Akinmade era il solo nostro interlocutore esclusivo, non credo che la Shell ne fosse al corrente. Non credo che ne fosse al corrente nessuno”* (cfr. pag. 133 delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 17.7.2019, **doc. 7**);
- *“Poi c'erano delle cifre che dovevano andare tramite Dan Etete e questa è una cosa che vorrei approfondire successivamente, che andavano agli sponsor politici, coloro che avevano permesso a Dan Etete di vendere un qualcosa che non poteva vendere. Poi c'erano delle cifre che appresi solo successivamente che andavano agli italiani direttamente tramite Akinmade. Quindi i canali erano tre: primo Obi temporalmente, che si trasformò in Falcioni, ma era lo stesso canale; secondo Akinmade diretto verso il manager Eni; terzo Dan Etete diretto verso le istituzioni nigeriane, passate e presenti, tutti i Governi che gli permisero di arrivare a vendere il blocco petrolifero. Quindi ora ritorniamo credo di...”* (cfr. pag. 3 delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 22.7.2019, **doc. 7**);
- *“Il rapporto con Akinmade è una cosa che non traspare mai, ma è rapporto continuativo fin dal dicembre del 2009 ed è un rapporto che non ha nessuna interruzione, rimane la nostra fonte principale, nostra, perché ero ENI, la fonte di scambio diretto con Dan Etete. Il vero consulente di Dan Etete era Akinmade.*
[...] **PUBBLICO MINISTERO** – Cioè era stato tramite o doveva essere tramite di retrocessioni Akinmade?
ARMANNA – Era abbastanza ovvio per me.
PUBBLICO MINISTERO – Nei Tribunali non c'è niente di ovvio.
ARMANNA – Sì, lui non l'ha mai dichiarato, ma lui era colui a cui... che mi riportava i problemi di Dan Etete e io li riportavo a Claudio Descalzi direttamente e poi con Casula decidevamo le strategie. Casula/Descalzi, sempre loro.
PUBBLICO MINISTERO – Quindi, scusi, a chi doveva... qual era il quadro?
ARMANNA – Cioè i suoi interlocutori dentro l'Eni erano Claudio Descalzi e Roberto Casula, non certo Paolo Scaroni. Quindi Akinmade ne ha parlato apertamente del fatto che sarebbe stato remunerato, e non di un milione, ma ha parlato di cifre ben più alte.
PUBBLICO MINISTERO – Quali?
ARMANNA – Quasi 50 milioni lui citava. Akinmade non era la persona marginale, era una persona fondamentale nel processo, lo è sempre stata” (cfr. pagg. 60-63 delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 22.7.2019, **doc. 7**).



particolare, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Akinmade, sentito come testimone all'udienza del 20 marzo 2019. Sul punto, infatti, in Sentenza si legge che la dichiarazione rilasciata da Armanna con riguardo *“al ruolo di asserito intermediario di Eni che viene attribuito a Femi Akinmade”* è *“pacificamente falsa”* (cfr. pag. 336 della Sentenza, **doc. 1**) e che *“in proposito, basti pensare (i) che lo stesso Akinmade ha spiegato di aver lavorato come mandatario di Etete; (ii) che fra gli atti esibiti ad Akinmade dal Pubblico Ministero vi è il mandato che gli era stato rilasciato da Malabu il 30 ottobre 2009 740; (iii) che egli ha partecipato agli incontri presso la sede dell'Attorney General come rappresentante del venditore e (iv) che ha ricevuto un compenso da Dan Etete per l'attività svolta in suo favore”* (cfr. pag. 332 della Sentenza, **doc. 1**).

32. Con riferimento poi all'asserita *“autorizzazione”* che Armanna avrebbe ricevuto da Roberto Casula per pagare le spese di Akinmade, la Sentenza statuisce che *“Armanna nel corso della propria deposizione ha sostenuto che era stato Roberto Casula ad indicargli Femi Akinmade quale riferimento cui rivolgersi per qualsiasi problema in Nigeria afferente l'affare OPL 245 e che, dal momento che le condizioni economiche di Akinmade non erano particolarmente floride, lo aveva autorizzato a farsi carico delle sue eventuali spese. Significativamente però di tale indicazione e autorizzazione in atti non si è rinvenuto alcun riscontro, né Armanna risulta aver mai relazionato chicchessia dei propri contatti con il nigeriano”* (cfr. pag. 332 della Sentenza, **doc. 1**).

II.3 Le dichiarazioni rese da Armanna su un asserito incontro *“segreto”* tra Armanna, il Presidente nigeriano e i vertici Eni nei primi mesi del 2010

33. Nel corso degli interrogatori di Armanna del 27 aprile e del 13 luglio 2016 innanzi alla Procura di Milano (cfr. **doc. 6**) e delle udienze dibattimentali nell'ambito



del Processo OPL 245 (cfr. **doc. 7**), Armanna ha dichiarato di aver partecipato ad un preteso incontro “segreto”, nei primi mesi del 2010, tra l’allora Presidente della Nigeria, Jonathan Goodluck, e l’attuale Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi; incontro che - a detta di Armanna - avrebbe avuto ad oggetto il ruolo di intermediario di Obi e la sua “commissione”¹⁷.

34. Anche le suddette dichiarazioni di Armanna sono state smentite dalle evidenze probatorie emerse nel corso del Processo OPL 245. In particolare, dall’analisi degli scambi di corrispondenza fra Eni e la Presidenza della Repubblica nigeriana è emerso che **l’incontro prospettato da Armanna non si è mai verificato.**

La falsità delle dichiarazioni di Armanna è stata stigmatizzata anche dal Tribunale in Sentenza, ove si legge quanto segue: *“La questione è stata lungamente trattata dalla difesa Descalzi per spiegare che il presunto incontro di maggio 2010,*

¹⁷ Cfr. pag. 79 e ss. delle trascrizioni relative all’udienza dibattimentale del 17.7.2019 (**doc. 7**) in cui si legge:

Pubblico Ministero - (...) ma c’è stato anche un incontro di Descalzi con Jonathan?

Imputato Armanna - Sì.

Pubblico Ministero - Ma è stato prima o è stato dopo questo incontro? Perché negli atti non è datato con un’assoluta precisione.

Imputato Armanna - E’ stato sicuramente prima.

Pubblico Ministero - Prima.

Imputato Armanna - Sì.

Pubblico Ministero - Lei non è in grado di datarlo, c’è stato anche un confronto? Quindi il Tribunale sa che c’è stato...

Imputato Armanna - Sarà stato...

Pubblico Ministero - No, non faccia sforzi di memoria, dica sì o no.

Imputato Armanna - Nella prima parte dell’anno del 2010.

*[...] Imputato Armanna - Questo incontro era necessario perchè sostanzialmente dovevamo avere, A, l’endorsement completo del Governo prima dell’incontro (...) che avrebbe fatto in agosto il Dottor Scaroni, quindi non potevamo rischiare che il Dottor Scaroni andasse a un incontro, che si sentisse dire dal Presidente della Nigeria “Ma chi vi ha chiamato?”, nel succo. **La seconda cosa era: dovevamo chiarire il ruolo di Obi, perchè tutti dicevano che era nostro, Obi diceva di avere un rapporto con Alison-Madueke, che era il Ministro del Petrolio. [...]***

Imputato Armanna - Questo è un incontro che non doveva sapersi.

Pubblico Ministero - Che non si doveva sapere?

Imputato Armanna - Non si doveva conoscere. Questo era un incontro che doveva rimanere assolutamente riservatissimo perchè non è normale parlare con un Presidente di un intermediario. Con i presi-denti si parla di condizioni formali. Non doveva essere un incontro formale, di cui dovesse rimanere traccia. Nel momento in cui rimane traccia di una richiesta di chiarimenti al Governo, di un intermediario, è finita, vuol dire che è naturale che ci sono”.



*inizialmente richiesto da Eni seguendo canali ufficiali, è stato poi annullato e assorbito nel successivo incontro di agosto. In particolare, il 14 aprile 2010 la responsabile delle pubbliche relazioni di NAOC ha scritto alla Presidenza della Repubblica nigeriana chiedendo un appuntamento per Descalzi, Casula e Pagano per il 30 aprile. La richiesta è stata accolta con lettera del 20 aprile 2010, con la quale si fissava l'appuntamento per il 30 aprile 2010. Tuttavia, il 21 aprile 2010, NAOC ha chiesto un differimento dell'incontro in quanto anche Paolo Scaroni aveva manifestato la volontà di incontrare il Presidente Jonathan. Pertanto, al fine di ottimizzare la visita, è stato chiesto di rinviare l'appuntamento alla fine di maggio 2010. Il 26 aprile la Presidenza della Repubblica nigeriana ha riprogrammato l'incontro per il 27 di maggio 2010. L'incontro, però, non ha avuto luogo neppure in quella data, perché il 24 maggio 2010 NAOC ha chiesto nuovamente di posticipare l'appuntamento per ragioni che non attenevano all'OPL245, bensì ad un diverso tema da affrontare con il Governo nigeriano, ossia il progetto relativo alla centrale Okpai. Ebbene, la puntuale ricostruzione cronologica delle email dimostra come l'incontro di maggio di cui parla l'imputato non vi è mai stato" (cfr. pag. 334 della Sentenza). In considerazione di ciò, con la Sentenza il Tribunale di Milano ha dunque ritenuto "pacificamente falsa" la dichiarazione di Armanna riguardo "all'insistenza con cui viene ribadita l'esistenza di un incontro riservato fra Descalzi e Jonathan nel maggio 2010 [...]" (cfr. pag. 336 della Sentenza, **doc. 1**).*

35. Infine, lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, nella sua requisitoria nell'ambito del Giudizio di Appello, ha sostenuto che Armanna si è letteralmente "inventato" tale l'incontro:

"Soltanto nel quarto interrogatorio, il 27.4.2016 si inventa l'incontro tra De Scalzi, il Presidente della Repubblica, la ministra e Abubakar e in questo incredibile



incontro di vertice di sarebbe parlato di Obi, secondo Armanna [...]" (Cfr. pag. 21 del verbale d'udienza del 22.3.2021, **doc. 10**).

II.4 Le dichiarazioni rese da Armanna sui pagamenti effettuati dal Governo nigeriano e i presunti "sabotaggi" orchestrati dallo stesso Armanna (con l'asserita consapevolezza dei vertici di Eni)

36. In occasione dell'interrogatorio del 27 aprile 2016 innanzi alla Procura di Milano (cfr. **doc. 6**) e delle udienze dibattimentali del 17 e 22 luglio 2019 nell'ambito del Processo OPL 245 (cfr. **doc. 7**), Armanna ha altresì dichiarato:

- (i) che i soldi versati da Eni e Shell sarebbero stati versati su un conto *escrow* su cui il Governo nigeriano "*non poteva fare nulla*" e che, pertanto, "*quei soldi erano già di proprietà di Malabu*"¹⁸;
- (ii) che il capo dell'area legale avrebbe dichiarato al Parlamento italiano "*che noi avevamo pagato direttamente il Governo nigeriano e basta*", mentre alla *House of Representative* nigeriana, Eni avrebbe dichiarato che "*i soldi andavano a Malabu e lo sapevamo*"¹⁹;

¹⁸ Cfr. pagg. 129-130 delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 17.7.2019 (**doc. 7**): "*Imputato Armanna - (...) fu fatto un escrow agreement, e cosa sono gli escrow agreement? Sono dei conti correnti che si muovono attraverso degli automatismi. Quindi al verificarsi di certe azioni, depositando certi documenti, i trasferimenti sono automatici, e nessuno si può opporre a questo trasferimento. Quindi si scelse di fare un primo escrow agreement dovrebbe pagato l'Eni, un secondo escrow agreement, che era quello che già esisteva, che era quello della Shell, un terzo escrow agreement, che è quello che avrebbe utilizzato il Governo per pagare il beneficiario finale, dove si diceva che a valle del pagamento fatto dall'Eni, il Governo... Malabu avrebbe indicato al Governo a chi doveva essere trasferito il 1,092 miliardi. (...) Il Governo in quel caso era solo il titolare di un escrow account dove non poteva fare nulla su quei soldi, quei soldi erano già di proprietà di Malabu, erano parcheggiati su un conto corrente, dove la sola azione che mancava era dire dove dovevano andare*".

¹⁹ Cfr. pagg. 13-15 delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 22.7.2019 (**doc. 7**): "*Imputato Armanna - Stavo collaborando con Ciro Pagano, ci sono anche delle e-mail, per preparare tutte le risposte all'House of Representatives, dove furono convocati Adoke Bello, il Ministro del Petrolio. Perché fin da allora, fin dalla fine del 2011, l'OPL 245 fu pesantemente attaccato dai politici nigeriani, e di questo ci sono evidenze praticamente ovunque. (...)*
Imputato Armanna - Sig. Sono stato spesso in Nigeria in quel periodo per preparare la deposizione. Là ci fu uno scontro molto forte perché da San Donato Milanese volevano che nell'audizione si negasse che noi sapessimo che i soldi andavano a Malabu, c'è traccia di queste e-mail. Pubblico Ministero - Se potesse cortesemente spiegare il San Donato Milanese, chi?
Imputato Armanna - Da parte del legale, di Massimo Mantovani, c'era una posizione molto netta, lui sosteneva che gli atti dicevano che avevamo pagato il Governo nigeriano, e quindi all'audizione Ciro Pagano doveva dire che avevamo pagato il Governo nigeriano. Però questo...



- (iii) che i dirigenti Eni sarebbero stati consapevoli del “giro dei soldi” successivo al pagamento sul conto del Governo nigeriano²⁰;
- (iv) che il medesimo Armanna avrebbe posto in essere un intervento di “sabotaggio”, finalizzato a far sì che la Banca svizzera respingesse il versamento della somma eseguito dal Governo nigeriano, creando dell’“imbarazzo” presso i funzionari della Banca; imbarazzo correlato al fatto che, nella presunta e-mail inviata alla Banca si sosteneva che l’accredito rappresentava “la tangente di Paolo Scaroni” (cfr. pag. 349 della Sentenza); di tale sabotaggio, a dire di Armanna, sarebbe stato al corrente

Pubblico Ministero - Pagato legittimamente diciamo.

Imputato Armanna - Legittimamente, certo. Mi scusi, a favore della transazione dell'OPL 245. Però giustamente io, Ciro Pagano ed Ebohon Ellis dicevano una cosa diversa. Il Parlamento nigeriano ha il settlement agreement dove ci sono scritti a chi vanno infine i soldi, se noi andiamo davanti al parlamento e rispondiamo in audizione che i soldi andavano al Governo nigeriano stiamo palesemente commettendo un reato, perché era una commissione di inchiesta. Il risultato fu che in Nigeria dichiarammo esattamente l'opposto di ciò che fu dichiarato in Italia. Più o meno nello stesso periodo all'audizione al Senato.

Pubblico Ministero - I dettagli, scusi, perché non sono conosciute da tutte queste... cioè in Nigeria cosa dichiaraste in sostanza?

Imputato Armanna - Che i soldi andavano a Malabu e lo sapevamo.

Pubblico Ministero - Malabu.

Imputato Armanna - Esatto.

Pubblico Ministero - E che Malabu... avete anche dichiarato chi era Malabu?

Imputato Armanna - No.

Pubblico Ministero - No?

Imputato Armanna - No.

Pubblico Ministero - Malabu.

Imputato Armanna - Abbiamo dichiarato Malabu...

Pubblico Ministero - Quindi non fu fatto riferimento a Etete.

Imputato Armanna - Assolutamente, e che il Governo nigeriano era un semplice arbitro e non era il titolare del conto corrente.

Pubblico Ministero - Chi dichiaro queste cose?

Imputato Armanna - Ciro Pagano, fu predisposta una relazione da diversi studi legali.

Pubblico Ministero - E in Italia invece cosa accadde?

Imputato Armanna - Invece Massimo Mantovani, in Italia, che era il capo del legale ai tempi, dichiaro che noi avevamo pagato direttamente il Governo nigeriano e basta.

Pubblico Ministero - In che sede?

Imputato Armanna - O Camera dei Deputati o Senato, non vorrei sbagliare, comunque in attività produttive.

Pubblico Ministero - Commissione Attività Produttive.

Imputato Armanna - Sì.

Pubblico Ministero - Un'indagine parlamentare... non una indagine, un'audizione.

Imputato Armanna - Un'audizione.

Pubblico Ministero - Parlamentare.

Imputato Armanna - Sì”.

²⁰ Cfr. pag. 346 delle trascrizioni dell’udienza dibattimentale del 17.7.2019 (doc. 7).



anche i vertici di Eni;

- (v) che, ancora, il medesimo Armanna avrebbe posto in essere un intervento di “sabotaggio” anche con riferimento al pagamento effettuato dal Governo nigeriano su un conto corrente libanese²¹.

37. Anche in questo caso le dichiarazioni di Armanna sono state palesemente smentite dalle evidenze probatorie emerse nel corso del Processo OPL 245. In particolare:

- con riferimento alla circostanza *sub (i)* riferita da Armanna (il presunto automatismo del trasferimento della somma a Malabu), si evidenzia che nel Processo OPL 245 è stata depositata la disposizione del 25 maggio 2011 del Ministro delle Finanze nigeriano a JP Morgan di pagamento della somma di USD 1.092.040.000 a Petrol Service C. Ltd. presso la banca BSI di Lugano, **da cui risulta che il pagamento dal Governo nigeriano a Malabu non fosse automatico;**
- con riferimento alla circostanza *sub (ii)* riferita da Armanna (la presunta divergenza di dichiarazioni rese da Eni al Parlamento italiano e alla *House of Representative* nigeriana), nel corso del Processo OPL 245 è stato depositato il *Position Paper* del 27 luglio 2012 indirizzato al Presidente dell’*Ad Hoc Committee* della *House of Representative* nigeriana, nel quale più volte si

²¹ Cfr. trascrizioni dell’udienza dibattimentale del 17.7.2019 (**doc. 7**): *“Imputato Armanna – Col Libano è stato più complicato perché abbiamo avuto un problema nell’individuare un soggetto sensibile, dentro la banca, che fosse attento a queste cose. Sostanzialmente erano assolutamente disinteressati. Quindi in Libano non avevano alcun problema nel rispetto di alcuna compliance, avrebbero ricevuto, senza nessun problema, il miliardo anche se fosse partito veramente dal peggiore terrorista del mondo. Allora per mettere in piedi questa operazione di sabotaggio siamo stati costretti a fare una richiesta formale da parte dei servizi di intelligence nigeriani, con un nome falso, a un amico dei servizi libanesi, che era invece pronto a riceverla, e che avviò direttamente sull’amministratore delegato della banca la richiesta. A quel punto i libanesi, per paura che ci fosse un disclosure su altri clienti che avevano, chiusero completamente la porta, perché avevano paura che fosse la breccia attraverso cui i servizi americani, i servizi nigeriani (...), gli americani erano molto sensibili sulla figura di Dan Etete, perché già avevano attivato tutta una serie di operazioni contro di lui a causa di tutto quello che successe su Bonny Island, e quindi era il nome giusto da spendere con i libanesi”.*



- chiarisce che tutti i pagamenti sono stati effettuati al Governo nigeriano;
- con riferimento alla circostanza riferita *sub (iii)* da Armanna (la pretesa consapevolezza da parte dei dirigenti Eni del “giro dei soldi”, ossia dei pagamenti effettuati dal Governo nigeriano) è sufficiente richiamare quanto scritto in Sentenza sul punto: *“Desta stupore che le dichiarazioni di Armanna vengano valorizzate anche in relazione a quella fase della vicenda — ossia il giro dei soldi successivo al resolution agreement — in cui egli stesso risulta pesantemente implicato in prima persona e rispetto alla quale ha reso una versione che il medesimo Pubblico Ministero giudica falsa in maniera grossolana. [...] Ciò che traspare, al contrario, è la volontà della società di non essere coinvolta nelle successive movimentazioni di denaro che venivano disposte direttamente dai vertici dell’amministrazione nigeriana e sulla quale non aveva, e non poteva avere, alcun controllo”* (cfr. pag. 347 della Sentenza, **doc. 1**);
 - con riferimento alla circostanza riferita *sub (iv)* da Armanna (ossia il presunto intervento di sabotaggio del pagamento del Governo nigeriano alla banca svizzera), è sufficiente evidenziare che i presunti testimoni del sabotaggio, ossia tale “Victor” – di cui si dirà a breve – e il funzionario AISE, Salvatore Castilletti, alle udienze del 23 gennaio 2019 e del 29 gennaio 2020, hanno entrambi manifestamente smentito Armanna (**docc. 11-12**); peraltro, non vi è evidenza di alcuna asserita *e-mail* che, secondo la ricostruzione dell’Armanna, sarebbe stata inviata alla Banca;
 - con riferimento alla circostanza riferita *sub (v)* da Armanna (ossia il presunto sabotaggio del pagamento del Governo nigeriano alla banca libanese) nel corso del Processo OPL 245 è stata depositata la comunicazione del Ministero delle



Finanze nigeriano a JP Morgan del 16 agosto 2011, con cui si revocava l'ordine di pagamento alla banca libanese e si ordinavano due versamenti alle banche nigeriane; è evidente dunque che il pagamento dal Governo nigeriano alla banca libanese non è stato rifiutato da quest'ultima, bensì annullato dal Governo nigeriano.

II.5 Le dichiarazioni rese da Armanna sulle “retrocessioni” di denaro a soggetti apicali dell'Eni

38. In occasione delle dichiarazioni rese spontaneamente in data 30 luglio 2014, dei successivi interrogatori resi alla Procura di Milano, delle interviste radio-televisive e giornalistiche e delle udienze dibattimentali nel corso del Processo OPL 245, Armanna ha rilasciato delle gravissime quanto false dichiarazioni relative alle c.d. “retrocessioni”, ovvero dei ritorni di denaro, in favore (anche) dei vertici di Eni.

Segnatamente, Armanna ha dichiarato:

- (i) che i vertici di Eni sarebbero stati destinatari di retrocessioni di denaro (“kickbacks”)²²;

²² - Cfr. verbale di presentazione spontanea di Armanna alla Procura di Milano del 30.7.2014 (**doc. 3**): *“Pubblico Ministero: Può spiegare quali fossero esattamente le dinamiche in Eni nei confronti di Obi? Imputato Armanna: Casula e Descalzi lo appoggiavano apertamente, avevano un rapporto amicale con Obi, lo incontravano spesso e lo sentivano al telefono con grande frequenza. Quando Obi veniva a San Donato a trovare Descalzi o Donatella Ranco, io ricordo che veniva accolto come fosse uno dell'Eni.*

Noi che operavamo in Nigeria, intendo dire io, Vicini e Pagano, eravamo invece restii a trattare con Obi perché ci rendevamo conto che Obi "non era nessuno" ed inoltre sentivamo in continuazione che si faceva riferimento a lui come persona "nostra" che avrebbe ritagliato dall'affare 200 milioni.

Io mi rendevo conto che stavo lavorando su un terreno rischioso. Non ero contrario ad Obi per ragioni di principio perché in queste transazioni bisogna accettare la presenza di mediatori e quindi la presenza di un intermediario in sé e per sé non mi impressionava. Quello che mi preoccupava era l'ostilità dell'ambiente nigeriano nei suoi confronti e il fatto che in questo ambiente si dicesse esplicitamente che lui avrebbe preso 200 milioni per pagarci "kickbacks". Si diceva che Obi "lavorava per gli italiani".

Pubblico Ministero: Chi diceva che Obi avrebbe preso 200 milioni per distribuirli "agli italiani"?

Imputato Armanna: Sin dall'estate 2010 ho sentito parlare di questa cifra. Ne parlò espressamente una volta l'avvocata Nike, che era una legale di Shell. Disse una cosa tipo: "non potete prendere 200 milioni in questo modo. Se volete farlo, dovete farlo diversamente e non aspettatevi che li paghiamo anche noi di Shell". Preciso, per rispondere alla Vostra domanda, che la Nike era probabilmente informata dall'Attorney General in quanto faceva parte dello stesso clan familiare.

Un riferimento al fatto che il ruolo di Obi era inaccettabile e che "quelli di Eni" non potevano pretendere di ottenere di ritagliarsi 200 milioni da questo deal lo fece anche l'Attorney General



(ii) che, nello specifico, sarebbero stati consegnati presso l'abitazione del manager Eni, Roberto Casula, degli enormi trolley contenenti 50 milioni di dollari destinati ai manager di Eni. Armanna sarebbe stato informato di questo trasferimento di denaro da tal Victor Nwafor, "capo della sicurezza della villa del presidente [nigeriano, ndr]"²³.

nell'incontro di novembre, come poi spiegherò.

Pubblico Ministero: Ma Lei cosa aveva capito in ordine a questo meccanismo di distribuzione di regalie tramite Obi?

Imputato Armanna: La certezza che ci sarebbe stata una retrocessione di somme di denaro da parte di Obi mi derivava dalla eccessiva e inusuale disponibilità dei miei capi, Casula e Descalzi, nei suoi confronti.

Per essere chiari io non sarei stato disponibile a partecipare alla spartizione di queste somme, anche perché il contesto mi sembrava così pericoloso che ero certo che sarei stato ricattato per tutta la vita. Io non ho avuto nessuna conferma diretta né da Casula né da Descalzi che loro avrebbero partecipato al meccanismo di spartizione però ritenevo ciò molto verosimile visto l'atteggiamento molto favorevole nei confronti di Obi. Faccio presente che in epoche successive io ho cercato di capire se effettivamente i miei capi, Casula e Descalzi, avessero ricevuto delle regalie dall'operazione. Ho parlato con varie persone che conosco in Nigeria e da una persona che lavora negli apparati di sicurezza, il cui nome non posso menzionare in questo momento perché sarebbe troppo pericoloso per lui e per me, ho saputo che dei 400 milioni trasferiti sui conti di First Nigerian Bank, circa 50 milioni in contanti sono andati "agli italiani", ovvero a persone di Eni o vicine a loro. Naturalmente non ho prove dirette di questa distribuzione di 50 mln in contanti".

²³ Cfr. pag 16 e ss. delle trascrizioni dell'udienza dibattimentale del 22.7.2019 (doc. 7):

PUBBLICO MINISTERO - E poi che cosa seppe quindi?

IMPUTATO ARMANNA - Poi si continuò a dire che 50 milioni di dollari andarono direttamente agli italiani.

PUBBLICO MINISTERO - Cortesemente il "si continuò", dovrebbe, se può... oppure dirci chi glielo disse.

IMPUTATO ARMANNA - Sì, essenzialmente io avevo strettissimi contatti con Victor Nwafor, non solo con lui ma essenzialmente con lui, e monitoravamo tutto l'andamento di quello che successe dopo, anche per cercare di minimizzare eventuali rischi nei confronti dell'azienda e degli italiani stessi.

PUBBLICO MINISTERO - Lei per Victor Nwafor intende il capo dei servizi di sicurezza della Villa Presidenziale.

IMPUTATO ARMANNA - Assolutamente.

PUBBLICO MINISTERO - Prego.

IMPUTATO ARMANNA - Cioè che come grado è come minimo un Colonnello, quindi non è una guardia del corpo. Parlavamo di tutti questi scambi, alla presenza di queste conversazioni, ripeto, c'era un funzionario dell'AISE, e su tutti questi commenti cercavamo... su tutte queste informazioni cercavamo di avere un riscontro o meno: faccio un esempio, se noi avessimo saputo che l'aereo fosse andato, come diceva Victor Nwafor, direttamente in Europa, avremmo avuto modo di tracciarlo facilmente con un piano voli.

PUBBLICO MINISTERO - Quale aereo, scusi?

IMPUTATO ARMANNA - Un aereo su cui furono caricati i contanti. E invece...

PUBBLICO MINISTERO - Quanti contanti e per chi?

IMPUTATO ARMANNA - 50 milioni di dollari consegnati nella villa di Roberto Casula. Non ho assistito a questa consegna, mi fu relazionata, e non fu relazionata solo a me ma fu relazionata anche al funzionario dell'AISE, e insieme a noi c'era un Colonnello del Mossati. Verificammo se c'era un aereo dell'Eni, non c'era nessun aereo dell'Eni.

PUBBLICO MINISTERO - Sì, scusi, scusi la suggestività ma è tanto per capire. Prego. E cosa le



39. Con riferimento alle **asserite “retrocessioni” ai vertici Eni**, tema su cui emergono in maniera ancor più immediata e dirompente i profili di falsità delle dichiarazioni di Armanna, è anzitutto doveroso evidenziare che **le affermazioni di Armanna sul punto sono state palesemente smentite dai plurimi testimoni e consulenti tecnici sentiti nell’ambito del Processo OPL 245**. Segnatamente:

- all’udienza dibattimentale del Processo OPL 245 del 23 gennaio 2019, il menzionato Victor Nwafor (soggetto che aveva effettivamente prestato servizio presso i servizi di sicurezza della *Presidential Villa* nigeriana), individuato dallo stesso Armanna quale fonte di tutte le sue informazioni in merito alle asserite retrocessioni di denaro in favore dei vertici di Eni, **ha dichiarato di non aver mai nemmeno conosciuto Armanna o altri manager di Eni (doc. 11)**;
- all’udienza dibattimentale del Processo OPL 245 del 29 gennaio 2020, tal Isaac Eke – indicato da Armanna come *“il vero Victor”*, ovvero sia come colui che si sarebbe presentato sotto il falso nome di Victor Nwafor, celando la propria vera identità, e da cui Armanna avrebbe ricevuto le pretese

disse nei dettagli? Quindi in sostanza su questo trasporto.

IMPUTATO ARMANNA - Nei dettagli parlò di due trolley, che venivano scaricati da una vettura e venivano portati nella villa di Casula. Al di là dei dettagli lui fece vedere delle foto in cui c'erano delle persone che scaricavano dei trolley, queste foto le abbiamo viste in tanti, cosa fosse all'interno del trolley non era dato saperlo. I trolley erano molto grandi, cioè definirlo trolley, non è il trolley da bagaglio a mano, è un trolley che ha più o meno questa altezza e questa larghezza”;

- cfr. articolo intitolato “Il grande accusatore Eni. Il rais nigeriano mi disse: ‘Descalzi è ai miei ordini” di Carlo Bonini e Emilio Randacio, pubblicato su “La Repubblica” in data 7.10.2014 (doc. 8):

“Il primo a parlarmi di “kickbacks” agli italiani, fu uno dei legali di Shell. Mi disse: “Non potete prendervi così 200 milioni. Se proprio volete, trovate un altro sistema. E comunque toglietevi dalla testa che paghiamo anche noi””. Armanna avrebbe insomma a quel punto “la certezza che Obi avrebbe retrocesso parte della somma della sua mediazione agli italiani”. E a rafforzarla sostiene contribuisca l’Attorney general nigeriano che, nell’autunno 2010, quando la trattativa per l’acquisizione del giacimento sembra arenarsi, decide di fare la faccia feroce. “Minacciò di arrestarci tutti. E mi disse che sapeva che i 200 milioni di dollari di mediazione di Obi erano insieme “bribes”, tangenti, e un ricatto ad Etete”.

“Rischierebbe la vita. Posso solo dire che mi confidò che della tranche di 400 milioni di dollari trasferiti da Eni ai venditori al momento dell’acquisizione di OPL245, 50 milioni finirono agli italiani. Ma se poi fossero uomini dell’Eni o persone vicine ad Eni, questo non ha saputo dirmelo”.



informazioni sulle altrettanto pretese “retrocessioni” di denaro – **ha, invero, dichiarato di non essersi mai presentato ad Armana con il nome di Victor Nwafor e di non aver mai conosciuto manager o altri rappresentanti di Eni o delle sue controllate (doc. 13)²⁴**; peraltro, con riguardo alla testimonianza di Isaak Eke, si tornerà *infra* par. II.6;

- all’udienza dibattimentale del Processo OPL 245 del 29 gennaio 2020, Salvatore Castilletti, all’epoca dei fatti rappresentante dell’AISE (Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna) che – a dire di Armana – avrebbe partecipato agli incontri tra Armana e “*il vero Victor*”, **ha espressamente smentito tale circostanza e negato di aver mai conosciuto il suddetto Victor Nwafor (doc. 12)²⁵**.

40. La macroscopica falsità ed inattendibilità delle dichiarazioni di Armana ha, infine, condotto il Tribunale di Milano alle seguenti conclusioni:

²⁴ Sul punto, in Sentenza si legge: “*Le dichiarazioni rese nel corso dell’esame circa la non corrispondenza dell’uomo identificato in Victor Nwafor come la fonte delle sue informazioni si connotavano già di macroscopici tratti di inverosimiglianza. Basti pensare che l’imputato ha sostenuto di aver visto una foto dell’uomo che veniva escusso in aula e di aver subito notato che non si trattava della persona da lui conosciuta. Una simile ricostruzione è però inverosimile per chiunque abbia assistito all’audizione di Victor Nwafor.*

Infatti, il teste è stato sentito in videoconferenza e le figure erano trasmesse sui monitor presenti in aula. La qualità delle immagini provenienti dalla Nigeria era alquanto scarsa e i soggetti non venivano ripresi in primo piano. Inoltre, la persona non meglio identificata che avrebbe scattato una foto in aula avrebbe agito in maniera rapida e clandestina, dal momento che le riprese non erano state autorizzate e che nessuno si è reso conto di un telefono cellulare puntato verso i monitor. Da ultimo, il difensore di fiducia di Vincenzo Armana era presente sia a quell’udienza che a tutte le successive e in nessuna occasione ha paventato il disconoscimento del proprio assistito.

Ad ogni modo, sebbene la nuova prova presentata da Armana trasudasse già prima facie di anomalia, la richiesta di audizione di Isaak Eke è stata accolta in modo da assicurare alle parti il più ampio diritto alla prova sui fatti portati a giudizio. Tuttavia, l’esito del supplemento istruttorio è stata l’imbarazzante audizione di un uomo giunto dalla Nigeria per smentire il contenuto di una missiva che lui stesso aveva sottoscritto solo alcuni giorni prima” (cfr. pagg. 352-353 della Sentenza, doc. 1).

²⁵ Sul punto in Sentenza si legge: “*A un risultato probatorio non dissimile ha condotto l’escussione di Salvatore Castilletti, il funzionario AISE che avrebbe dovuto confermare gran parte delle dichiarazioni di Vincenzo Armana.*

Pur ammettendo di aver conosciuto sia Armana che Casula durante la sua permanenza in Nigeria, Salvatore Castilletti ha escluso di essersi mai occupato dell’acquisizione del blocco 245, sia nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, sia al di fuori degli stessi. Egli ha poi negato di aver mai parlato con Vincenzo Armana o di aver saputo di una movimentazione di denaro che riguardava la vicenda OPL245, né di aver conosciuto Victor Nwafor [...]” (cfr. pag. 353 della Sentenza, doc. 1).



“A parere del Tribunale, invece, le vicende esposte confermano l'incredibile spregiudicatezza con la quale Vincenzo Armanna utilizza gli strumenti processuali per finalità personali, arrivando a orchestrare un impressionante vortice di falsità di cui, infine, egli stesso ha perso il controllo [...]” (cfr. pag. 352 della Sentenza. **doc. 1**).

Del resto, non è superfluo evidenziare che, come espressamente affermato sia nella Sentenza che nella Sentenza di Appello (sull'abbrivio della requisitoria del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello), **l'unico ad essere stato destinatario di una retrocessione di denaro nell'ambito della Vicenda Nigeriana è stato proprio Armanna**, che si è fatto inviare oltre un milione di dollari da tale Bayo Ojo (all'epoca *Attorney General* nigeriano)²⁶.

²⁶ Si vedano, in particolare, i seguenti passaggi sia della requisitoria del Procuratore Generale, sia della Sentenza che della Sentenza di Appello:

- *“è la incresciosa figura di questo manager di quarta fila devo dire Eni, Armanna. Il quale Armanna indiscutibilmente era un dipendente di Eni ai nostri tempi e indiscutibilmente prende una stecca di 1.200.000 dollari dalla controparte di Eni perché la prende da Bayo Ojo (fonetico) [...]”* (cfr. pag. 16 delle trascrizioni dell'udienza del 22.3.2021, **doc. 10**);
- *“Accade che il signor Armanna, dipendente di Eni, riceve 1.200.000 dollari dalla controparte; che sia una violazione della lealtà nei confronti dell'azienda mi sembra al di là di ogni ragionevole dubbio. È pagato dalla controparte: Etetc-Bayo Ojo [...]”* (cfr. pagg. 16 e 17 delle trascrizioni dell'udienza del 22.3.2021, **doc. 10**);
- *“Incredibile il fatto che la spiegazione che Armanna rende di questa percezione di 1.200.000 dollari, l'eredità di suo padre che era una persona immagino che aveva redditi di 35.000 euro annui, roba di questo genere; il commercio dell'oro alchemico, dice cose incredibili. Pare che porti un truffatore in dibattimento a sostenere la sua tesi”* (cfr. pagg. 19 e 20 delle trascrizioni dell'udienza del 22.3.2021, **doc. 10**);
- *“La sua presenza alla vicenda si estende però anche oltre il 29 aprile 2011. Nei mesi successivi alla conclusione del resolution agreement, infatti, egli continuerà a interessarsi del denaro versato dalle compagnie allacciando contatti con Gianfranco Falcioni e la società Petrol Service, fino a ricevere un bonifico da Bajo Ojo di oltre un milione di dollari con la causale "eredità Giuseppe Armanna”* (cfr. pag. 321 della Sentenza, **doc. 1**);
- *“In realtà, l'unico indizio grave nei confronti dell'imputato non deriva dalle sue generiche ed inattendibili dichiarazioni, bensì dal suo coinvolgimento, retribuito a titolo privato con oltre un milione di dollari, nella fase successiva al pagamento del prezzo da parte delle compagnie petrolifere, fase relativa ai tentativi del Governo nigeriano di pagare il compenso pattuito con la società Malabu per la rinuncia ai suoi diritti, mediante la società Petrol Service dell'imputato Falcioni”* (cfr. pag. 323 della Sentenza, **doc. 1**);
- *“Il Tribunale conviene con l'accusa sull'esistenza di convergenti gravi indizi circa la partecipazione di Armanna a tali accordi, primo fra tutti il compenso di oltre un milione di dollari percepito da Bayo Ojo”* (cfr. pag. 354 della Sentenza, **doc. 1**);
- *“anche i requisiti della spontaneità e del disinteresse risultano minati gravemente dalla circostanza è [...] che Armanna è l'unico dipendente di Eni che ha ricevuto un'elevata somma di denaro proveniente da quanto versato a Malabu per la cessione della licenza OPL 245”* (cfr. 69 della



II.6 Il pagamento illecito del testimone Isaak Eke

41. Ad ulteriore conferma delle conclusioni ai quali sono giunti anche il Tribunale e la Corte d'Appello di Milano con riferimento all'evidente attitudine di Armanna ad utilizzare gli *“strumenti processuali per finalità personali”*, preme segnalare che, da recentissime fonti di stampa, si è appreso di un *“versamento di 50mila dollari da un conto dello stesso Armanna a un teste, Isaak Eke”*²⁷ (il soggetto indicato da Armanna come l'asserito *“vero Victor”*, sentito come testimone nel Processo OPL 245; cfr. par. II.5), somma di cui peraltro successivamente il primo avrebbe richiesto la restituzione al secondo. In particolare:

- nell'articolo de *“Il Fatto Quotidiano”* intitolato *“Chat di Armanna acquisite illegittimamente: ecco perché non finirono nel processo Eni Nigeria”* dell'11 giugno 2021, si legge: *“I pm di Milano, secondo l'ipotesi della procura di Brescia, pur avendo la consapevolezza della falsità delle prove portate da Armanna alla pubblica accusa, avrebbero omesso di mettere a disposizione delle difese e del Tribunale gli atti su tale falsità, nel corso del dibattimento sul blocco petrolifero Opl245. Atti che erano stati trasmessi dal pm Paolo Storari, relativi a un versamento di 50mila dollari da un conto dello stesso Armanna a un teste, Isaak Eke”* (doc. 15);
- nell'articolo intitolato *“Eni, indagini a Brescia: per pm Storari ex manager Armanna inquinava caso”* pubblicato su *Skytg24* in data 11 giugno 2021, si aggiunge che: *“La richiesta di restituzione del denaro, come si evince dalle chat, sarebbe stata avanzata dopo che, nel novembre 2019, in aula, l'ex*

Sentenza di Appello, doc. 9).

²⁷ Tale elemento sarebbe emerso, stando a fonti di stampa, dall'analisi effettuata sul telefonino di Armanna da parte del PM Storari nell'ambito del procedimento c.d. depistaggio (cfr. articolo de *“Il Giornale”* dell'11.6.2021 intitolato *“Chat false e video sparito. La procura di Brescia indaga i pm del caso Eni”*, doc. 14).



super poliziotto non ha confermato le accuse di Armana nei confronti dei vertici del gruppo italiano, lo scorso marzo assolti con tutti gli altri imputati” (doc. 16).

42. Sul punto, si rileva infine che la Procura di Brescia risulta aver formulato, nei giorni scorsi del corrente mese di ottobre, l’avviso di conclusione delle indagini in relazione a presunte omissioni processuali che sarebbero state poste in essere nel corso del Processo OPL 245, con particolare riferimento: (i) sia ad alcune “*chat telefoniche che dimostrerebbero come il coimputato e teste dell’accusa Vincenzo Armana, ex manager Eni, avesse promesso 50 mila dollari a un poliziotto nigeriano per indurlo a una falsa testimonianza*” (cfr. articolo intitolato “*Guerra in procura a Milano, chiuse le indagini adesso quattro magistrati rischiano il processo*” di Monica Serra, pubblicato su “*La Stampa*” in data 8 ottobre 2021, **doc. 17**), che non sono state depositate nel Processo OPL 245; (ii) sia ad “*alcune chat prodotte da Armana*”, che sarebbero false (cfr. articolo intitolato “*Davigo e De Pasquale verso il processo*” di Luigi Ferrarella, pubblicato su “*Il Corriere della Sera*” in data 8 ottobre 2021, **doc. 18**). A quest’ultimo proposito, si evidenzia quanto segue al successivo paragrafo.

II.7 Le (false) chat con i vertici di Eni artatamente create da Armana

43. Nel corso del Processo OPL 245, Armana ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle presunte ragioni della sua (prima) “*ritrattazione*” - effettuata tramite il deposito di una memoria, a sua firma, nel maggio del 2016 (cfr. pag. 325 della Sentenza, **doc. 1**) - asserendo che la predetta “*ritrattazione*” sarebbe stata parte di una strategia concordata con i vertici Eni e finalizzata ad ottenere la sua riassunzione da quest’ultima in cambio del ridimensionamento delle accuse mosse nell’ambito del Processo OPL 245.



44. A conferma di quanto falsamente affermato, Armanna ha altresì dichiarato alla stampa di aver intrattenuto conversazioni con i vertici di Eni nel corso degli anni 2013-2014, all'uopo fornendo copia delle asserite (ma in realtà false) *chat Whatsapp* (cfr. articoli de "Il Fatto Quotidiano" del novembre 2020, **doc. 19**).

45. Nelle menzionate *chat*, in particolare, i vertici di Eni avrebbero minacciato Armanna e gli avrebbero promesso la riassunzione in Eni, invitandolo a "*non fare mosse avventate [...] Ricordati che l'Eni può certamente distruggere chiunque in Italia*"²⁸ (cfr. estratto del libro "Magistropoli" di Antonio Massari, **doc. 20**).

46. Ebbene, la genuinità della suddetta *chat* è stata oggetto di smentite e di denunce penali. Infatti, da notizie di stampa pubblicate nel giugno 2021 (cfr., tra gli altri, articolo intitolato "Eni-Nigeria, sono false le chat con Descalzi portate ai Magistrati da Armanna" di Luigi Ferrarella, pubblicato su "Il Corriere della Sera" in data 18 giugno 2021, **doc. 21**) è risultata confermata la piena falsità delle *chat* sopra menzionate in quanto nel periodo in cui sarebbero state scambiate le predette *chat*:

- (i) i numeri di telefono indicati nelle stesse **non** erano in uso ai vertici di Eni;
- (ii) uno dei due numeri di telefono **non** era neppure attivo e, dunque, non poteva produrre alcun traffico.

²⁸ In particolare (cfr. **doc. 20**):

"sanno tutto di te, chi sono i tuoi amici, dove vivi, con chi parli, dove potresti cercare lavoro, chi potrebbe aiutarti, dove lavora tua moglie e dove vanno a scuola i tuoi figli. Sanno tutto, proprio tutto di tuo fratello, di sua moglie, dei tuoi nipoti, di tua madre. Sanno dei tuoi rapporti e accordi con il costruttore di casa tua, hanno informazioni di prima mano dal tuo portiere e da P.R. che conosco benissimo, un ex Eni che lavorava nel personale";

"non potrei fare nulla per fermarli [...] ha già dato mandato di seguirti, di scoprire qualsiasi cosa su di te, se hai amanti, se prendi soldi in nero, chi gestisce il patrimonio, qualsiasi cosa e vuole preparare un dossier, anche con notizie non vere, da dare ai suoi amici della Magistratura, dei Servizi e della GDF per distruggerti totalmente";

"Eni comincerà a breve un'opera di distruzione della tua reputazione, ti creerà problemi ovunque finché non ti arrenderai o andrai all'estero o farai scelte più radicali. Hai una sola speranza: che Paolo o Salvatore vadano via e che arrivi Claudio. Non tenere nulla a casa, sicuramente hanno già avvicinato il personale di servizio. Dobbiamo vederci presto credo sia importante parlare di persona dopo che i due avvocati si saranno parlati".



47. In sostanza, dunque, dalle indagini effettuate – così come ricostruite dagli organi di stampa – risulta che Armanna abbia artatamente creato le false *chat*, al solo fine di gettare (grave) discredito su Eni (dipinta come una società che utilizza lo strumento delle “*minacce*” e capace di “*distruggere*” persone) e dei suoi vertici.

III. LA RESPONSABILITÀ EX ART. 2043 C.C. DI ARMANNA NEI CONFRONTI DI ENI E DEI SUOI VERTICI

48. Alla luce di quanto esposto sopra, emerge evidente che Armanna è tenuto a risarcire, ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’esorbitante danno ingiusto subito da Eni in conseguenza delle gravissime condotte e dichiarazioni – molte delle quali dal contenuto inequivocabilmente diffamatorio e calunnioso – rilasciate da Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici. L’onore, l’immagine e la reputazione commerciale di Eni – anche per il tramite delle dichiarazioni dal contenuto denigratorio e delle gravissime condotte illecite poste in essere da Armanna nei confronti dei vertici di Eni – sono, infatti, stati incontestabilmente lesi dalla condotta tenuta da Armanna.

49. Fermo dunque il carattere palesemente lesivo delle condotte e delle dichiarazioni di Armanna, nel caso di specie risulta altresì manifesta la consapevolezza di Armanna in merito all’attitudine offensiva e al carattere lesivo delle proprie condotte e dichiarazioni, emersa in maniera dirimpante nel corso del Processo OPL 245 e del Giudizio di Appello e poi acclarata anche sia nella Sentenza che nella Sentenza di Appello.

50. Ma vi è di più. Dalle risultanze del Processo OPL 245, è emersa la **sussistenza anche di specifici *animus nocendi e diffamandi*** per le circostanze di luogo, tempo e modo in cui le dichiarazioni sono state rese pubbliche e diffuse, anche tramite i principali organi di stampa. Occorre, infatti, rimarcare che Armanna era ed è perfettamente a conoscenza dell’illiceità delle proprie condotte e della falsità delle



proprie dichiarazioni.

51. Del resto, l'intenzione volutamente e scientemente denigratoria di Armanna è stata indiscutibilmente svelata dalla sopracitata **video-registrazione dell'incontro tenutosi a Roma il 28 luglio 2014**, depositata nell'ambito del Processo OPL 245 in data 23 luglio 2019. Come anticipato sopra, nel corso del suddetto incontro – tenutosi successivamente al licenziamento di Armanna, avvenuto nel giugno 2013, e soltanto due giorni prima della presentazione di Armanna in Procura per rendere le sue dichiarazioni – **Armanna, parlando dell'Operazione OPL 245, affermava ripetutamente che si sarebbe adoperato presso le autorità inquirenti per far arrivare una “valanga di merda” ed “avvisi di garanzia” (“mi adopero perché gli arrivi”)** ad Eni (pag. 40 e ss. della trascrizione dell'incontro, **doc. 5**).

52. Dalla menzionata video-registrazione è chiaramente emerso che Armanna:

- (i) quando si è presentato in Procura, era evidentemente mosso da un **forte risentimento nei confronti di Eni e dei suoi vertici**, come evidenziato anche nella Sentenza di Appello²⁹;
- (ii) in quel momento (nel 2014), era interessato ad un affare in Nigeria, peraltro per conto di un **“Gruppo Industriale”** concorrente di Eni. Si legge infatti nella trascrizione dell'incontro: **“c'abbiamo una bocca enorme...cioè io sono pronto...a metterti sul tavolo un Gruppo Industriale che si prenda il 50 per cento delle raffinerie dell'ENI...e ci mette pure dentro l'olio per raffinarlo...e ci mette i soldi”** (cfr. **doc. 5**);
- (iii) più precisamente, aveva interesse a **“cambiare i capi della Nigeria”** per

²⁹“Nel caso di specie, risulta incontestato che **Vincenzo Armanna** – che ha reso le prime dichiarazioni spontanee ai Pubblici Ministeri il 30.07.2014 – era stato licenziato nel 2013 da Eni per violazioni dell'etica per missioni non autorizzate e, quindi, il predetto **ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli stessi dirigenti che lo avevano licenziato, subito dopo aver subito una perquisizione presso la sua abitazione e aver appreso di essere indagato. Pertanto, tale circostanza obiettiva deve essere tenuta nella debita considerazione...**” (cfr. pagg. 68-69 della Sentenza di Appello, **doc. 9**).



sostituirli con uomini di suo gradimento ed essere così agevolato nei propri affari;

(iv) sussisteva la volontà esplicita del medesimo Armanna di gettare discredito su Eni e sui suoi vertici, facendogli “arrivare un avviso di garanzia”³⁰;

³⁰ Cfr. pagg. 327-328 della Sentenza (doc. 1):

Vincenzo Armanna: “[...] perché la valanga di merda che io faccio arrivare in questo momento (ride)....

Vincenzo Armanna: “guardate che il fiume esce forte eh...”

Vincenzo Armanna: “no, non prima di fine settembre, però con la valanga di merda che sta arrivando vedrete che accelererà”

*Vincenzo Armanna: “scusa ma noi riusciamo a cambiare il capo della Nigeria? ... Al posto di **Ciro Antonio Pagano?**...”*

Piero Amara: “...scusami Antonio Pagano è nel consiglio di amministrazione? ... ENI ... allora hai sbagliato ... chi è questo qua”

*Vincenzo Armanna: **Ciro Antonio Pagano è il manager interessor (fonetico) della Nigeria...***

Piero Amara: non lo conosco io a questo...

Vincenzo Armanna: è un uomo di fiducia assoluta di Casula, come un altro che si chiama Luca Cosentino;

Piero Amara: hanno rilevanza in questa operazione?

Vincenzo Armanna: sì! ...possono creare un casino locale micidiale, se tu c 'hai la società che stai vendendo di fatto la Nac Gelivee Faitlander (fonetico) e l'amministratore delegato di quella società è contro di te... fa un casino...

Vincenzo Armanna: ... cioè lui deve per certo rimettere sopra la Nigeria una persona nel cui lui si fida al 100 per cento..

Andrea: eh ho capito però non è un passaggio ...non è che questi li cambiano così

Paolo: fai un passaggio su questi due (rivolgendosi all'avvocato Amara, ndt) Cosentino e... Vincenzo Armanna: noo, sulla Nigeria è importante, del Congo...

Vincenzo Armanna: ...per il momento non ce ne frega niente...

*Paolo: Cosentino e **Ciro Antonio Pagano**”*

Piero Amara: (si appunta i due nominativi) eh non è che propongo inc. le già lui lo è ufficialmente

*Vincenzo Armanna: però la Nigeria ancora no... allora il concetto è questo: **tu dovresti utilizzare gli avvocati dicendo che forse è meglio che tutti quelli coinvolti sulla 245 (si riferisce alla concessione petrolifera OPL 245 ndt) in Nigeria non ci siano più ...***

*Vincenzo Armanna: **quindi tu prendici l'Antonio Pagano e lo togli ... dove lo mandi? In Kazakistan ...***

*Vincenzo Armanna: Ma io ti sto dicendo che **Ciro Antonio Pagano è coinvolto pesantemente nella 245 ok? ... il marito della sorella di Donatella Ranco è il capo dell'amministrazione finanze ...***

*Vincenzo Armanna: della sorella di Donatella Ranco, che non mi chiedere come cazzo si chiama che non me lo ricordo è il marito della ... è il capo della finanza ...Donatella Ranco e **Ciro Antonio Pagano sono stati pesantemente coinvolti nella 245, non escluderei che ricevano a breve un avviso di garanzia (ride)**”.*

*Vincenzo Armanna: **perché sono coinvolti sulla 245 e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia ...mi adopero perché gli arrivi ...(ride)***

Andrea: se non controlli campo da gioco...non è secondario...

Vincenzo Armanna: no, infatti, io...stiamo entrando proprio nella strategia operativa, da un lato ci muoviamo per chiudere l'affare...

Vincenzo Armanna: dall'altro ci muoviamo per ridurre al massimo i problemi che potremmo avere su territorio...”...

Vincenzo Armanna: no ma così dobbiamo lavorare...ora però dobbiamo eliminare ...tutto ciò che possa esser un problema ok...

Andrea: eh si

Vincenzo Armanna: ...quindi l'uomo della Finanza e l'uomo...

Vincenzo Armanna: perché questi due sono un problema, perché loro possono far salire o scendere



(v) lo strumento per attuare questo piano era proprio l'“*adoperarsi*” per gettare discredito sulle persone giudicate di ostacolo e “*far arrivare loro un avviso di garanzia*” (cfr. pag. 328 della Sentenza). Tale intenzione, già chiarissima dal tenore della conversazione riportata, è stata poi confermata in dibattimento dallo stesso Armanna “*con disarmante leggerezza*” (espressione utilizzata dal Tribunale di Milano in Sentenza):

“*PUBBLICO MINISTERO - Mi faccia capire, diffondendo queste notizie su OPL 245 alla stampa, Eni avrebbe dovuto mandare via Pagano e Casula.*

IMPUTATO ARMANNA - Esatto

PUBBLICO MINISTERO - Questo era il disegno, per sintetizzare?

IMPUTATO ARMANNA - Questo è il concetto.”

[...] *IMPUTATO ARMANNA - [...] se sentirete bene gli audio, nella trascrizione non c'è la spiegazione precisa del perché Pagano e Casula erano un problema, non è assolutamente una questione di astio o quant'altro, è una mera questione di affari”* (cfr. pag. 328 della Sentenza, **doc. 1**).

53. Al fine di meglio comprendere la **rilevanza della video-registrazione** nell'ambito del Processo OPL 245, così come anche nel presente giudizio, si rende anzitutto opportuno richiamare quanto affermato in Sentenza a tal proposito:

- “*alla luce di quanto esposto, risulta incomprensibile la scelta del Pubblico Ministero di non depositare fra gli atti del procedimento un documento che, portando alla luce l'uso strumentale che Vincenzo Armanna intendeva fare delle proprie dichiarazioni e della auspicata conseguente attivazione dell'autorità inquirente, reca straordinari elementi in favore degli*

il prezzo dell'asset”.



- imputati”;*
- *“per comprendere l'importanza della registrazione occorre saper leggere il linguaggio ricattatorio di chi preannuncia il proposito di rendere dichiarazioni accusatorie che certamente avrebbero colpito i vertici dell'Eni quantomeno in modo indiretto”;*
 - *“il contenuto del documento — registrato appena due giorni prima della presentazione in Procura — è tuttavia di per sé dirompente in termini di valutazione dell'attendibilità intrinseca perché rivela che Armana, licenziato dall'Eni un anno prima, aveva cercato di ricattare i vertici della società petrolifera preannunciando l'intenzione di rivolgersi ai PM milanesi per far arrivare "una valanga di merda" ad alcuni dirigenti apicali della compagnia. [...] Il successivo utilizzo del termine "adoperarsi" per far pervenire avvisi di garanzia, inserito nel contesto di promozione di affari quale consulente privato di aziende concorrenti dell'Eni, appare davvero inquietante e dimostra l'attitudine del soggetto a sfruttare per fini personali il sistema giudiziario e il conseguente eco mediatico derivante dalla pubblicazione di notizie riguardanti le indagini in corso”;*
 - *“Il suo intento primario non era certo quello di offrire il proprio contributo conoscitivo alla giustizia, ma la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di gettare fango sui dirigenti Eni che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società. Del resto, che il reale fine dell'imputato fosse quello di creare il maggior clamore possibile è confermato dalla circostanza che, poche settimane dopo la deposizione in*



Procura, egli ha rilasciato un'intervista a un quotidiano nazionale e ha consegnato il materiale in suo possesso a un giornalista in modo da rendere pubblica l'indagine che egli stesso aveva contribuito a far sorgere" (cfr. pagg. 328-330 della Sentenza, **doc. 1**).

54. In definitiva, Armanna viene considerato dal Tribunale di Milano **un soggetto del tutto inattendibile e determinato a mentire, calunniare e ricattare**³¹ **l'Eni e i suoi vertici**, esclusivamente per proprio tornaconto personale (cfr. pag. 329 della Sentenza, **doc. 1**).

55. Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale nella Sentenza sono state condivise anche dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano che, nelle ultime battute della requisitoria nel Giudizio di Appello, ha icasticamente definito Armanna come **"un avvelenatore di pozzi bugiardo"**, che **"Mescola verità e bugie"** ed **"è totalmente inaffidabile per questo"** (cfr. pag. 20 del verbale del 22.3.2021, **doc. 10**). Con la successiva Sentenza di Appello, è stata **ulteriormente confermata l'inattendibilità di Armanna**.

56. Da quanto sopra evidenziato emerge, dunque, che Armanna ha reso false dichiarazioni, al sol fine di cercare di conseguire un profitto personale, danneggiando Eni e i suoi vertici e alimentando nei loro confronti una lunga indagine giudiziaria –

³¹ La valutazione di inattendibilità di Armanna risulta infatti in più punti della Sentenza (cfr. **doc. 1**):

- *"Il Tribunale concorda sull'inutilità delle dichiarazioni rese da Armanna come prova ricostruttiva degli accordi illeciti stante l'evidente inattendibilità della fonte dichiarativa"* (pag. 240 Sentenza);
- *"Un primo elemento valorizzato in tal senso sono le dichiarazioni di Armanna in merito ad un incontro informale che si sarebbe tenuto nella primavera del 2010 tra Descalzi e il Presidente della Nigeria. Sul punto, anche prescindendo dalla radicale inattendibilità del dichiarante [...]"* (pag. 243 Sentenza);
- *"In conclusione, il comportamento ondivago di Vincenzo Armanna durante le indagini non integra un indizio a carico di Descalzi, o perlomeno non un indizio grave e univoco. Al contrario, il suo atteggiamento opportunistico rivela una personalità ambigua, capace di strumentalizzare il proprio ruolo processuale a fini di personale profitto e, in ultima analisi, denota un'inattendibilità intrinseca [...]"* (pag. 331 Sentenza);
- *"Il giudizio di radicale inattendibilità del racconto di Vincenzo Armanna renderebbe persino superfluo soffermarsi sui riscontri indicati dal Pubblico Ministero circa il fatto che Etete avrebbe spartito il denaro con il governo"* (pag. 345 Sentenza).



e un successivo processo durato oltre quattro anni – per il gravissimo reato di corruzione internazionale.

57. Ciò fermo, vale la pena evidenziare che le condotte e le dichiarazioni di Armanna integrano, tra l'altro, i reati di calunnia, diffamazione, intralcio alla giustizia ed induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

58. Come noto, infatti, la “*comunicazione all'autorità di una falsa incolpazione*” (Cass. pen. 13416/2016) può costituire fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., quando questi abbia agito con dolo³² e, cioè, “*consapevole [della ndr] innocenza dell'accusato*” (Cass. pen. 13034/2016).

59. Ancora, nel caso di specie, le dichiarazioni rese da Armanna integrano altresì gli estremi del reato di diffamazione, atteso che le dichiarazioni dallo stesso rilasciate:

- sono animate da un “*intento diffamatorio*” (Cass. pen. 4384/1991);
- sono idonee a “*recare [...] discredito alla reputazione del soggetto destinatario*” (Cass. pen. 11277/2010);
- sono state comunicate a più persone, ben potendo “*la propalazione delle frasi offensive [...] avvenire in momenti diversi*” (Cass. pen. n. 485/1984);
- violano “*l'inderogabile necessità di un assoluto rispetto del limite interno*”

³² In proposito, giova precisare che il **profilo della colpa** “*appare sufficiente ai fini della configurazione della responsabilità civile nel caso in cui la denuncia assuma carattere anche diffamatorio*” (in questo senso Cass. civ. n. 17200/2015, Cass. civ. n. 10282/2015). Ed infatti, costituisce un dato consolidato in giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza della Cass. civ., 18 ottobre 1984 n. 5259 (c.d. decalogo del giornalista), la rilevanza della diffamazione colposa sotto il profilo della responsabilità aquiliana. La questione è di particolare attualità, specie con riferimento a quelle denunce destinate a produrre, sulla base del perverso meccanismo del c.d. circo mediatico-giudiziario, effetti devastanti sulla reputazione dell'accusato ed in alcuni casi sulla credibilità delle istituzioni, difficilmente sanati da una pronuncia assolutoria emessa a distanza di anni dalla diffusione della falsa accusa” Cfr. commento a Corte appello sez. II - Milano, 02/03/2016, n. 839.



della verità oggettiva” (Cass. pen. 10735/2008).

60. Infine, come appreso da recenti notizie di stampa, Armanna avrebbe persino pagato un testimone – e non un testimone qualsiasi, bensì tale Isaac Eke, il presunto “*vero Victor*” Nwafor, ossia colui che gli avrebbe riferito delle presunte “retrocessioni” di denaro ai vertici Eni – nell’ambito del Processo OPL 245. Tale circostanza, se confermata, rafforzerebbe ulteriormente l’intento diffamatorio e calunnioso di Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici.

IV. I CONSIDEREVOLI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI SUBITI DA ENI E DAI SUOI VERTICI

61. Alla luce di quanto sopra evidenziato, l’odierno convenuto è senza alcun dubbio **responsabile in via *extracontrattuale* ai sensi dell’art. 2043 c.c.**, sicché deve essere condannato a risarcire ad Eni tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a titolo di:

- (i) danni patrimoniali, tra l’altro, **sia** per le ingenti spese legali e per consulenze tecniche sostenute (e che dovrà sostenere) per la difesa propria e dei suoi manager nei plurimi procedimenti penali relativi alla Vicenda Nigeriana nel corso dei quali sono state utilizzate o rese le (false) dichiarazioni di Armanna, **spese che allo stato ammontano a ben oltre € 60.000.000,00 (sessantamiloni/00); sia** tenuto conto anche dei considerevoli investimenti fatti da Eni in comunicazione, pubblicità ed iniziative con riferimento all’immagine aziendale, inevitabilmente pregiudicati a causa delle menzionate dichiarazioni, **investimenti che ammontano solo nell’ultimo quinquennio ad importi da oltre € 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) ad oltre € 70.000.000,00 (settantamiloni/00);**
- (ii) danni non patrimoniali, per la gravissima ed ingiusta lesione dell’immagine,



della reputazione e della credibilità commerciale.

62. A quest'ultimo proposito, in particolare, si evidenzia che è pacificamente riconosciuto anche in capo alle persone giuridiche il diritto all'immagine e al riconoscimento dell'identità personale - che si concretizzano nel «*diritto alla rispettabilità ed alla credibilità, alla libertà ed integrità della reputazione anche sul piano commerciale e sociale*» (Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20120) – sicché anche nei confronti delle persone giuridiche è “*configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra quello relativo all'immagine, allorquando si verifichi la sua lesione. In tali casi, oltre al danno patrimoniale, se dimostrato, è risarcibile il danno non patrimoniale costituito – come danno c.d. conseguenza – dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca*” (v. App. Venezia sez. IV, 21.01.2020, n. 128; cfr. in senso conforme Cass. civ. Sez. III, 4 giugno 2007, n. 12929³³).

63. A tal riguardo, è opportuno ribadire che l'indubbia sussistenza di tali danni (patrimoniali e non) è stata riconosciuta anche in Sentenza, ove si legge: “*Eni era una società quotata in borsa che, pur essendo certa di non aver commesso alcun illecito ed essendo consapevole dell'intento ricattatorio di Armanna, si trovava esposta a un immenso pregiudizio di immagine ed economico causato dalla*

³³ Si vedano altresì Cass. civ., sez. III, 13.10.2016, n.20643, Cass. civ., sez. III, 18 settembre 2009, n. 20120, Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2008, n. 491 e Tribunale Treviso sez. I, 24 aprile 2015. In dottrina cfr. MONATERI, *Le fonti delle obbligazioni. La Responsabilità Civile*, in *Trattato di Diritto Civile*, diretto da Rodolfo Sacco, Utet, 1998, pagg. 414-415.



*diffusione di notizie circa il proprio asserito coinvolgimento in una corruzione di oltre un miliardo di dollari*³⁴.

64. Non vi è infatti chi non veda:

- (i) il gravissimo discredito cagionato dalle dichiarazioni rese da Armana agli organi di stampa;
- (ii) l'esposizione mediatica marcatamente negativa (anche a livello internazionale) subita da Eni nel corso del lungo Processo OPL 245, a far data dal 2014 (data in cui Armana ha reso dichiarazioni in Procura prima e alla stampa poi) e fino al maggio 2021 (a titolo esemplificativo, si richiamano le campagne condotte da *"Il Fatto Quotidiano"* e dalle ONG Global Witness e Re:Common);
- (iii) il gravissimo discredito derivante dall'attribuzione del contenuto delle sopra citate *chat* risultate essere false;
- (iv) l'indubbia lesione della reputazione di Eni (in termini di *"diminuzione della considerazione della persona giuridica"*) e dei suoi vertici in relazione, rispettivamente, alla gravissima accusa relativa al pagamento di un'asserita c.d. *"maxi-tangente"* e delle pretese *"retrocessioni"* in favore dei vertici di Eni.

³⁴ Si legge a pagina 330 della Sentenza (**doc. 1**): *"Nella vicenda in esame, infatti, occorre considerare che i motivi a fondamento delle esternazioni accusatorie di Armana emergono in maniera inconfutabile dal video di cui si è parlato. Il suo intento primario non era certo quello di offrire il proprio contributo conoscitivo alla giustizia, ma la sua presentazione perseguiva lo scopo precipuo di gettare fango sui dirigenti Eni che potevano ostacolarne gli affari, di mettere in imbarazzo la compagnia e, in ultima analisi, di sollevare un caso mediatico giudiziario che lo avrebbe messo in una posizione di forza rispetto alla sua ex società. Del resto, che il reale fine dell'imputato fosse quello di creare il maggior clamore possibile è confermato dalla circostanza che, poche settimane dopo la deposizione in Procura, egli ha rilasciato un'intervista a un quotidiano nazionale e ha consegnato il materiale in suo possesso a un giornalista in modo da rendere pubblica l'indagine che egli stesso aveva contribuito a far sorgere.*

A fronte di questo scenario, Eni era una società quotata in borsa che, pur essendo certa di non aver commesso alcun illecito ed essendo consapevole dell'intento ricattatorio di Armana, si trovava esposta a un immenso pregiudizio di immagine ed economico causato dalla diffusione di notizie circa il proprio asserito coinvolgimento in una corruzione di oltre un miliardo di dollari".



65. Come anticipato *supra*, le dichiarazioni rese da Armanna nei confronti di Eni e dei suoi vertici non configurano soltanto illecito civile *ex art.* 2043 c.c., ma integrano anche illecito diffamatorio; illeciti con riferimento ai quali i considerevoli danni subiti da Eni dovranno quantificarsi sulla base dei seguenti parametri³⁵: (i) l'indubbia gravità e il carattere infamante delle accuse rivolte ad Eni; (ii) l'eco mediatica (anche internazionale) suscitata dalle dichiarazioni di Armanna; (iii) la posizione sociale e sul mercato dell'odierna attrice che, lo si evidenzia, è una multinazionale operativa in 73 paesi, impiega oltre 30.000 donne e uomini in tutto il mondo, ha azioni quotate alle borse di Milano e New York con una **capitalizzazione di borsa sino ad oltre Euro 50 miliardi** nell'ultimo quinquennio e rappresenta uno dei più importanti e noti, anche a livello mondiale, beni del patrimonio dello Stato italiano.

66. In aggiunta, si evidenzia che le condotte illecite di Armanna integrano quantomeno i reati di diffamazione, calunnia, intralcio alla giustizia e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di talché Eni ha diritto all'ulteriore risarcimento del danno morale *ex art.* 2059 c.c. per le ripercussioni sulla propria reputazione e credibilità commerciale.

67. In definitiva, quindi, Armanna deve essere condannato a risarcire gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi i danni all'immagine e reputazionali, subiti e subendi da Eni a seguito delle dichiarazioni e condotte per cui

³⁵ Con specifico riferimento alla fattispecie della diffamazione -implicante, come visto, il requisito della propalazione della dichiarazione denigratoria- ai fini della liquidazione del danno all'immagine, la giurisprudenza ha individuato i seguenti parametri (cfr. Cass. civ. nn. n.21855/2019):

- la natura del fatto falsamente attribuito al danneggiato;
- l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore;
- il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale;
- il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato;
- l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita dell'ente diffamato.



è causa, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio, anche in via equitativa.

68. Al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti e prevenirne l'aggravamento, l'odierna attrice chiede inoltre che questo Giudice voglia disporre **la pubblicazione dell'emananda sentenza** secondo le modalità di seguito indicate nelle conclusioni.

* . * . *

Tutto quanto sopra premesso, **Eni S.p.A.**, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CITA

Vincenzo Armana (C.F. RMNVCN72B27G580P), nato a Piazza Armerina (EN), il 27 febbraio 1972 e residente in Roma (RM), Piazza Sabazio n. 15, a comparire innanzi all'Ecc.mo **Tribunale Civile di Roma**, sezione e giudice designandi, all'udienza che questi terrà il giorno **10 marzo 2022**, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti (20) giorni prima dell'udienza sopra indicata, ovvero di quella che sarà fissata a norma dell'art. 168 *bis* c.p.c., nelle forme di cui all'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in caso di costituzione oltre i termini suindicati, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, previa ogni e più opportuna pronuncia e/o declaratoria del caso, anche in via incidentale, così giudicare:



- 1) **accertare e dichiarare** che Vincenzo Armanna si è reso responsabile di atti illeciti ai sensi dell'art. 2043 c.c. e delle fattispecie di reato di cui in narrativa, in danno di Eni S.p.A. per le ragioni ivi esposte; per l'effetto,
- 2) **accertare e dichiarare tenuto e condannare** Vincenzo Armanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da Eni S.p.A., nella misura che verrà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo;
- 3) **ordinare** la pubblicazione, a cura dell'attrice ed a spese del convenuto, dell'emananda sentenza in estratto, o comunque nella forma ritenuta di giustizia, a caratteri doppi del normale e per tre volte ad intervalli di almeno una settimana l'una dall'altra, sia sui quotidiani "*Corriere della Sera*", "*IlSole24Ore*", "*Repubblica*", "*Il Fatto Quotidiano*", "*Il Giornale*", "*Domani*" e "*Libero*", sia sui periodici "*Panorama*" e "*l'Espresso*".
- 4) Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

* . * . *

Si producono in copia i documenti richiamati in narrativa.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e provare nonché di depositare nel prosieguo del giudizio ulteriore documentazione e di formulare istanze istruttorie nei termini e modi di cui all'art. 183, comma 6°, cod. proc. civ..

* . * . *

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è **indeterminato**.

I sottoscritti procuratori dichiarano di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio al seguente numero di fax 02/72626808 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata



*sara.biglieri@milano.pecavvocati.it, luca.debenedetto@legalmail.it e
robertofabiolipari@ordineavvocatiroma.org.*

Milano-Roma, li 15 ottobre 2021

(Avv. Sara Biglieri)

(Avv. Luca De Benedetto)

(Avv. Roberto Lipari)



PROCURA ALLE LITI


La società **ENI S.p.A.** (C.F. 00484960588 e P. IVA 00905811006), con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, in persona del procuratore Avv. Stefano Andrea Giovanni Speroni in forza di procura generale a Notaio Castorina del 9 gennaio 2019 (rep. n. 86507/15143) – informata, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, dei casi in cui il menzionato procedimento è condizione di procedibilità del giudizio e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché informata ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 132/2014 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita – delega gli Avv.ti Sara Biglieri del Foro di Milano (C.F. BGLSRA67P51G388C), Luca De Benedetto del Foro di Milano (C.F. DBNLCU73L30D862V) e Roberto Lipari del Foro di Roma (C.F. LPRRRT80P30H501N), anche disgiuntamente tra loro, a rappresentare e difendere la Società nell'instaurando giudizio nei confronti del Signor **Vincenzo Armana** (C.F. RMNVCN72B27G580P, nato a Piazza Armerina (EN), il 27 febbraio 1972) innanzi al Tribunale Civile di Roma, e in ogni successiva fase o grado, ivi inclusi eventuali giudizi di appello, cautelari, reclamo, esecutivi, opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, riassunzione, conferendo loro ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa terzi, rinunciare ed accettare rinunce agli atti *ex art.* 306 c.p.c., nominare Avvocati ed eleggere speciale domicilio, transigere, conciliare e farsi sostituire da altri Avvocati.

Elegge domicilio presso lo Studio Legale Dentons Europe in Roma, Via Venti Settembre n. 5.

Milano, 12 ottobre 2021

Eni S.p.A.

(Avv. Stefano Andrea Giovanni Speroni)




La superiore sottoscrizione è vera e autentica


(Avv. Sara Biglieri)



(Avv. Luca De Benedetto)



(Avv. Roberto Lipari)



RELATA DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE DEL 21.1.1994, N. 53

Nell'interesse di **ENI S.p.A.** (con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1; C.F. 00484960588 e P.I. 00905811006), giusta procura alle liti posta in calce all'atto notificando, io sottoscritto **Avv. Roberto Lipari**, C.F. LPRRRT80P30H501N, con studio in Roma, Via Venti Settembre n. 5, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, all'uopo autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, ai sensi della legge 21.1.1994 n. 53, con delibera del 24 giugno 2010.

HO NOTIFICATO

- previa iscrizione al **n. 3** del mio registro cronologico, il suesteso atto di citazione al Signor **Vincenzo Armana** (C.F. RMNVCN72B27G580P), nato a Piazza Armerina (EN), il 27 febbraio 1972 e residente in **Piazza Sabazio n. 15, 00199 Roma (RM)**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale a mezzo di piego raccomandato numero 78509810977-2 con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio Postale di Roma VR, Piazza San Silvestro.

Avv. Roberto Fabio Lipari





COMUNE DI MILANO

Certificato di Residenza

Il Sindaco

A norma dell'art. 33 del D.P.R. 30-5-1989, N.223;
Visti i dati registrati da ROMA CAPITALE

Certifica che nell'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Cognome ARMANNA

Nome VINCENZO

Risulta nato il 27/02/1972 in PIAZZA ARMERINA (EN)

Atto N. 00089 parte 1 serie A00 - anno 1972 - Comune di PIAZZA ARMERINA (EN)

(C.F. RMNVCN72B27G580P)

Risulta iscritto all'indirizzo:

PIAZZA SABAZIO N. 15 - Scala: UN - Interno: 4

Comune ROMA (RM).

Data 13/10/2021

Il Sindaco del COMUNE DI MILANO

GIUSEPPE SALA

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO' ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI (art. 40 DPR 28 dicembre 2000, n.445)

Rilasciato in esenzione da imposta di bollo per uso:

PROCESSUALE (certificati da produrre nel procedimento) - art. 18 DPR 30.5.2002, n. 115 e Circ. Agenzia delle entrate, 14.8.2002, n. 70/E

Riscossi Euro 00,00 per diritti di segreteria



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0785A/0489A - SL [4]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	SIG. VINCENZO ARMANNA	
	VIA / PIAZZA	PIAZZA SABAZIO	N° CIV. 15
	C.A.P.	00199	PROV. RM
	COMUNE	ROMA	
MITTENTE	MITTENTE	ENI SPA c/o AVV. ROBERTO FABIO UPMI	
	VIA / PIAZZA	Via XX Settembre, 5 - 00187 Roma	N° CIV.
	C.A.P.	Tel. 06-80912000 - fax. 06-80890409	PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55001 Sez. 09 Operaz. 73
Causale: AG 15/10/2021 16:13
Peso gr.: 246 Tariffa € 11.65 Aff. € 11.65

Cod. AG: 785098109772 Cod. AR: 685098109771

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE